

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO *EX* D.LGS. 231/2001

DOCUMENTO DESCRITTIVO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO *EX* D.LGS. 231/2001 DEL FAI – FONDO AMBIENTE ITALIANO

INDICE

PARTE GENERALE	4
CAPITOLO 1 DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO	5
1.1 INTRODUZIONE.....	5
1.2 NATURA DELLA RESPONSABILITÀ.	5
1.3 AUTORI DEL REATO: SOGGETTI IN POSIZIONE APICALE E SOGGETTI SOTTOPOSTI ALL'ALTRUI DIREZIONE.	6
1.4 FATTISPECIE DI REATO.	6
1.5 APPARATO SANZIONATORIO.....	7
1.6 DELITTI TENTATI.....	8
1.7 VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE.	9
1.8 REATI COMMESSI ALL'ESTERO.	10
1.9 PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO.	11
1.10 MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	11
1.11 CODICI DI COMPORTAMENTO PREDISPOSTI DALLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEGLI ENTI.	14
1.12 SINDACATO DI IDONEITÀ.....	14
CAPITOLO 2 ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA FONDAZIONE	15
2.1 IL FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO.....	15
2.2 MODELLO DI GOVERNANCE DEL FAI.....	15
2.3 ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL FAI.	20
CAPITOLO 3 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL FAI	21
3.1 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL FAI E LA METODOLOGIA SCELTA PER LA DEFINIZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLO STESSO.	21
3.1.1 <i>Identificazione delle aree di rischio</i>	22
3.1.2 <i>Rilevazione della situazione esistente (as-is)</i>	22
3.1.3 <i>Gap analysis e piano di azione (action plan)</i>	23
3.1.4 <i>Disegno del modello di organizzazione, gestione e controllo</i>	24
CAPITOLO 4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001.....	25
4.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA DEL FAI.	25
4.2 PRINCIPI GENERALI IN TEMA DI ISTITUZIONE E NOMINA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.	26
4.3 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	27
4.4 VERIFICHE E CONTROLLI SUL MODELLO.	29
4.5 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA – FLUSSI INFORMATIVI.....	29
4.5.1 <i>Invio delle segnalazioni - Raccolta e conservazione delle informazioni</i>	31
4.5.2 <i>Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi della Fondazione</i>	32
CAPITOLO 5 SISTEMA DISCIPLINARE	33
5.1 FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE.....	33
5.2 MISURE NEI CONFRONTI DI LAVORATORI SUBORDINATI.	33
5.2.1 <i>Violazioni del Modello e relative sanzioni</i>	34
5.3 MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.	36
5.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI.	36
5.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL COMITATO DEI GARANTI.....	36
5.6 MISURE NEI CONFRONTI DI PARTNER, CONSULENTI, COLLABORATORI.	36
CAPITOLO 6 PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	38
6.1 PREMessa.....	38
6.2 DIPENDENTI E COMPONENTI DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE.....	38
6.3 ALTRI DESTINATARI.	39
6.4 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE.....	39

CAPITOLO 7 CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO..... 41

7.1 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....

PARTE GENERALE

CAPITOLO 1

DESCRIZIONE DEL QUADRO NORMATIVO

1.1 Introduzione.

Con il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “d.lgs. 231/2001”), in attuazione della delega conferita al Governo con l’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 è stata dettata la disciplina della “*responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato*”.

In particolare, tale disciplina si applica agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il d.lgs. 231/2001 trova la sua genesi primaria in alcune convenzioni internazionali e comunitarie ratificate dall’Italia¹ che impongono di prevedere forme di responsabilità degli enti collettivi per talune fattispecie di reato.

Secondo la disciplina introdotta dal d.lgs. 231/2001, infatti, gli enti possono essere ritenuti “responsabili” per alcuni reati commessi o tentati, nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi, da esponenti dei vertici (i c.d. soggetti “in posizione apicale” o semplicemente “apicali”) e da coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001)².

La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest’ultima.

Il d.lgs. 231/2001 innova l’ordinamento giuridico italiano in quanto agli enti sono ora applicabili, in via diretta e autonoma, sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva in relazione a reati ascritti a soggetti funzionalmente legati all’ente ai sensi dell’art. 5 del decreto.

La responsabilità amministrativa dell’ente è, tuttavia, esclusa se l’ente ha, tra l’altro, adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione dei reati, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi; tali modelli possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (linee guida) elaborati dalle associazioni rappresentative delle società, fra le quali Confindustria, e comunicati al Ministero della Giustizia³.

1.2 Natura della responsabilità.

Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa *ex* d.lgs. 231/2001⁴, la Relazione illustrativa al decreto sottolinea la “*nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia*”⁵.

Il d.lgs. 231/2001 ha, infatti, introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità degli enti di tipo “amministrativo” – in ossequio al dettato dell’art. 27 della nostra Costituzione⁶ – ma con numerosi punti di contatto con una responsabilità di tipo “penale”.

In tal senso si vedano – tra i più significativi – gli artt. 2, 8 e 34 del d.lgs. 231/2001 ove il primo riafferma il principio di legalità tipico del diritto penale; il secondo afferma l’autonomia della responsabilità dell’ente rispetto all’accertamento della responsabilità della persona fisica autrice della condotta criminosa; il terzo prevede la circostanza che tale responsabilità, dipendente dalla

commissione di un reato, venga accertata nell'ambito di un procedimento penale e sia, pertanto, assistita dalle garanzie proprie del processo penale⁷. Si consideri, inoltre, il carattere afflittivo delle sanzioni applicabili all'ente.

1.3 Autori del reato: soggetti in posizione apicale e soggetti sottoposti all'altrui direzione.

Come sopra anticipato, secondo il d.lgs. 231/2001, l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da “*persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso*” (i sopra definiti soggetti “in posizione apicale” o “apicali”; art. 5, comma 1, lett. a), del d.lgs. 231/2001);
- da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (i c.d. soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza; art. 5, comma 1, lett. b), del d.lgs. 231/2001).

È opportuno, altresì, ribadire che l'ente non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del d.lgs. 231/2001), se le persone su indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi⁸.

1.4 Fattispecie di reato.

I reati per i quali l'ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del d.lgs. 231/2001 – se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati *ex* art. 5, comma 1, del decreto stesso – possono essere compresi, per comodità espositiva, nelle seguenti categorie:

- delitti contro la Pubblica Amministrazione (richiamati dagli artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001)⁹;
- delitti in materia di criminalità informatica (richiamati dall'art. 24-*bis* d.lgs. 231/2001)¹⁰;
- delitti di criminalità organizzata (richiamati dall'art. 24-*ter* d.lgs. 231/2001)¹¹;
- delitti contro la fede pubblica (richiamati dall'art. 25-*bis* d.lgs. 231/2001)¹²;
- delitti contro l'industria e il commercio (richiamati dall'art. 25-*bis*.1 d.lgs. 231/2001)¹³;
- reati societari (richiamati dall'art. 25-*ter* d.lgs. 231/2001)¹⁴;
- delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (richiamati dall'art. 25-*quater* d.lgs. 231/2001)¹⁵;
- delitti *di* pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (richiamati dall'art. 25-*quater*.1 d.lgs. 231/2001)¹⁶;
- delitti contro la personalità individuale (richiamati dall'art. 25-*quinqies* d.lgs. 231/2001)¹⁷;
- reati in materia di abusi di mercato (richiamati dall'art. 25-*sexies* d.lgs. 231/2001)¹⁸;
- reati transnazionali (richiamati dall'art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146, di “*ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001*”)¹⁹;

- delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (richiamati dall’art. 25-*septies* d.lgs. 231/2001)²⁰;
- delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (richiamati dall’art. 25-*octies* d.lgs. 231/2001)²¹;
- delitti in materia di violazione del diritto d’autore (richiamati dall’art. 25-*novies* d.lgs. 231/2001)²²;
- reato di “induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria” (richiamato dall’art. 25-*decies* d.lgs. 231/2001)²³;
- reati ambientali (richiamati dall’art. 25-*undecies* d.lgs. 231/2001)²⁴;
- delitto di “impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” (richiamato dall’art. 25-*duodecies* d.lgs. 231/2001)²⁵.

In base all’art. 187-*quinquies* del d.lgs. 58/1998 (di seguito anche “T.U. della finanza” o “TUF”), l’ente può essere, altresì, ritenuto responsabile del pagamento di una somma pari all’importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis* d.lgs. 58/1998) e di manipolazione del mercato (187-*ter* d.lgs. 58/1998), se commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone riconducibili alle categorie dei “soggetti apicali” e dei “soggetti sottoposti all’altrui direzione o vigilanza”. Per di più, l’ultimo comma del citato art. 187-*quinquies* dispone che agli illeciti amministrativi sopra richiamati si applichino talune norme del d.lgs. 231/2001, ivi espressamente richiamate, concernenti, fra l’altro, i modelli di organizzazione, gestione e controllo con efficacia esimente (si veda *infra* paragrafo 1.10)²⁶.

1.5 Apparato sanzionatorio.

Sono previste dal d.lgs. 231/2001 a carico dell’ente in conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati:

- sanzione pecuniaria fino a un massimo di Euro 1.549.370,69 (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche quale misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni (con la precisazione che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. 231/2001, “Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito dell’ente”) che, a loro volta, possono consistere in:
 - interdizione dall’esercizio dell’attività;
 - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
 - divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione²⁷;
 - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli concessi;
 - divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca del profitto²⁸ del reato (e sequestro preventivo in sede cautelare²⁹);
- pubblicazione della sentenza (in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su “quote” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ad un massimo di Euro 1549,37. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina:

- il numero delle quote, tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’ente nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l’importo della singola quota, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste (si tratta in particolare di: reati contro la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 24 e 25 d.lgs. 231/2001; delitti informatici e trattamento illecito di dati, di cui all’art. 24-*bis* d.lgs. 231/2001; delitti di criminalità organizzata, di cui all’art. 24-*ter* d.lgs. 231/2001; taluni reati contro la fede pubblica, di cui all’art. 25-*bis* d.lgs. 231/2001; taluni delitti contro l’industria e il commercio, di cui all’art. 25-*bis*.1 d.lgs. 231/2001; delitti in materia di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, di cui all’art. 25-*quater* d.lgs. 231/2001; delitti contro la personalità individuale, di cui all’art. 25-*quinqies* d.lgs. 231/2001; taluni reati transnazionali, di cui all’art. 10 legge 146/2006; delitti commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’art. 25-*septies* d.lgs. 231/2001; delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui all’art. 25-*octies* d.lgs. 231/2001; delitti in materia di violazione del diritto d’autore di cui all’art. 25-*novies* d.lgs. 231/2001; reati ambientali, di cui all’art. 25-*undecies* d.lgs. 231/2001) e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l’ente ha tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti³⁰.

Il giudice determina il tipo e la durata della sanzione interdittiva tenendo conto dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso e, se necessario, può applicarle congiuntamente (art. 14, comma 1 e comma 3, d.lgs. 231/2001).

Le sanzioni dell’interdizione dall’esercizio dell’attività, del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva³¹. Si segnala, inoltre, la possibile prosecuzione dell’attività dell’ente (in luogo dell’irrogazione della sanzione) da parte di un commissario nominato dal giudice ai sensi e alle condizioni di cui all’art. 15 del d.lgs. 231/2001³².

1.6 Delitti tentati.

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo³³, dei delitti rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l’irrogazione di sanzioni nei casi in cui l’ente impedisca volontariamente il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento (art. 26 del d.lgs. 231/2001). L’esclusione di sanzioni si giustifica, in tal caso, in forza dell’interruzione di ogni rapporto di immedesimazione tra ente e soggetti che

assumono di agire in suo nome e per suo conto³⁴. Si tratta di un'ipotesi particolare del c.d. "recesso attivo", previsto dall'art. 56, comma 4, c.p.³⁵.

1.7 Vicende modificative dell'ente.

Il d.lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dell'ente quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Secondo l'art. 27, comma 1, del d.lgs. 231/2001, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute. Tale previsione costituisce una forma di tutela a favore dei soci di società di persone e degli associati ad associazioni, scongiurando il rischio che gli stessi possano essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione all'ente delle sanzioni pecuniarie³⁶. La disposizione in esame rende, inoltre, manifesto l'intento del Legislatore di individuare una responsabilità dell'ente autonoma rispetto non solo a quella dell'autore del reato (si veda, a tale proposito, l'art. 8 del d.lgs. 231/2001)³⁷ ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale³⁸.

Gli artt. 28-33 del d.lgs. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 afferma *"Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato"*.

In caso di trasformazione, l'art. 28 del d.lgs. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del d.lgs. 231/2001).

L'art. 30 del d.lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, l'ente scisso rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica agli enti beneficiari, ai quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato³⁹.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del d.lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del d.lgs. 231/2001⁴⁰, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che abbia reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito. L'art. 32 del d.lgs. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del d.lgs. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi⁴¹. Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del d.lgs. 231/2001)⁴², modellata sulla generale previsione dell'art. 2560 c.c.⁴³; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- (i) è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- (ii) la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente⁴⁴.

1.8 Reati commessi all'estero.

Secondo l'art. 4 del d.lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti - commessi all'estero⁴⁵. La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del d.lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero⁴⁶ sono:

- (i) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001;

- (ii) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- (iii) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso)⁴⁷.

Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-*undecies* del d.lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del d.lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., l'ente potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa *ad hoc*⁴⁸;

- (iv) sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

1.9 Procedimento di accertamento dell'illecito.

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del d.lgs. 231/2001 prevede *“La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende”*.

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale⁴⁹, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del d.lgs. 231/2001). Tale regola trova un temperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. 231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo⁵⁰. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo⁵¹; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del d.lgs. 231/2001)⁵².

1.10 Modelli di organizzazione, gestione e controllo.

Aspetto fondamentale del d.lgs. 231/2001 è l'attribuzione di un valore esimente⁵³ ai modelli di organizzazione, gestione e controllo dell'ente. In caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, infatti, l'ente non risponde se prova che (art. 6, comma 1, del d.lgs. 231/2001):

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza.

L'ente dovrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non deriva da una propria "colpa organizzativa"⁵⁴.

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, l'ente risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza l'ente è tenuto⁵⁵.

In ogni caso, la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 7, comma 4, del d.lgs. 231/2001 definisce, inoltre, i requisiti dell'efficace attuazione dei modelli organizzativi:

- la verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Sarà l'autorità giudiziaria che dovrà, nell'ipotesi prevista dal citato art. 7, provare la mancata adozione ed efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il d.lgs. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono⁵⁶:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Si rileva, inoltre, che ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 81/2008 (c.d. Testo Unico della sicurezza, di seguito anche "TUS") il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa *ex* d.lgs. 231/2001 deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il modello deve, altresì, prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate;
- per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate;
- il riesame e l'eventuale modifica del modello quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

Il comma 5 del citato art. 30 stabilisce, inoltre, che: *“In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti (...)”*.

Infine, di particolare rilevanza risulta la modifica dell'art. 51 TUS da parte dell'art. 30, comma 1, lettera a), del d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, recante *“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*, il quale, con l'introduzione del comma 3-bis, ha previsto la possibilità per le imprese di richiedere l'asseverazione dell'adozione e dell'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro da parte di organismi paritetici costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale⁵⁷.

1.11 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti.

L'art. 6, comma 3, del d.lgs. 231/2001 prevede “*I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati*”.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. 231/2001, Confindustria ha per prima emanato un codice di comportamento per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (*Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001*, di seguito “Linee guida di Confindustria”) fornendo, tra l'altro, le indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio e la struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo.

Sul punto le Linee guida di Confindustria suggeriscono di utilizzare i processi di *risk assessment* e *risk management* e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo:

- identificazione dei rischi;
- progettazione di un sistema di controllo preventivo;
- adozione di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un codice etico e un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di controllo.

1.12 Sindacato di idoneità.

L'accertamento della responsabilità dell'ente, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità dell'ente; e
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al d.lgs. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. “*prognosi postuma*”.

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato⁵⁸.

In altre parole, va giudicato “idoneo a prevenire i reati” il modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi⁵⁹.

CAPITOLO 2

ELEMENTI DEL MODELLO DI *GOVERNANCE* E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DELLA FONDAZIONE

2.1 Il Fondo per l'Ambiente Italiano¹.

Il Fondo per l'Ambiente Italiano è una fondazione senza scopo di lucro (di seguito, "FAI" o la "Fondazione"), riconosciuta con DPR 3/12/1975 n. 941, che ha come scopo esclusivo l'educazione e l'istruzione della collettività alla difesa dell'ambiente e del patrimonio artistico e monumentale.

Tale scopo viene perseguito attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004 n.42;
- la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- la promozione della cultura e dell'arte.

In relazione a quanto sopra la Fondazione può altresì promuovere attività di studio, di ricerca scientifica e di documentazione. In particolare, la Fondazione può:

- intraprendere e promuovere ogni azione diretta alla tutela, conservazione e recupero dei beni di cui sopra e degli ambienti che con essi abbiano attinenza di problemi. Ciò anche in accordo con enti che svolgono attività di cui sopra;
- svolgere le attività di studio, di promozione, di intervento, sia direttamente, sia organizzando o favorendo riunioni, convegni, seminari, sia concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio;
- acquistare, sia a titolo oneroso che gratuito, prendere in locazione, usufrutto, concessione, uso, comodato e in gestione beni di interesse artistico storico e paesaggistico e ambientale.

La Fondazione può perseguire i propri scopi anche attraverso ogni più opportuno accordo con altri enti o istituzioni, ed essere destinataria di beni di altre fondazioni con analoghe finalità, secondo le modalità previste dall'art. 31 c.c.

La Fondazione è posta sotto la vigilanza e il controllo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

2.2 Modello di *governance* del FAI.

Ai sensi dello Statuto, gli organi della Fondazione sono:

- a) il Presidente;
- b) da uno a tre Vice Presidenti;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Comitato Esecutivo;

¹ Le informazioni contenute nei paragrafi 2.1 e 2.2 sono tratte dallo Statuto della Fondazione.

- e) il Collegio dei Revisori;
- f) il Comitato dei Garanti.

Il Presidente.

Il Presidente Onorario, ove venga nominato, è scelto dal Consiglio di Amministrazione, anche tra persone che non facciano parte del Consiglio di Amministrazione stesso. Egli ha diritto di voto nelle delibere di Consiglio.

Il Presidente e i Vice Presidenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri, in occasione della prima riunione del Consiglio stesso.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri previsti dallo Statuto o delegati dal Consiglio in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima riunione che deve essere convocata dal Presidente entro sessanta giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

Il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da un massimo di 25 membri e cioè:

- a. da un Consigliere nominato dall'Assemblea dei Sostenitori;
- b. da un Consigliere nominato dall'Assemblea degli Aderenti;
- c. da un Consigliere scelto dal Consiglio tra i responsabili delle Delegazioni;
- d. fino a quattro Consiglieri scelti dal Consiglio tra i Sostenitori Benemeriti.

Gli altri Consiglieri sono nominati nell'atto costitutivo e successivamente per cooptazione dai Consiglieri in carica con la maggioranza dei due terzi.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei Vice Presidenti è disposta previa acquisizione del parere favorevole del Comitato dei Garanti; nel caso dei Consiglieri eletti dall'Assemblea degli Aderenti e da quella dei Sostenitori la rosa dei candidati dovrà essere preventivamente sottoposta al parere favorevole del Comitato dei Garanti.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, e salve le attribuzioni previste da altre norme dello Statuto, il Consiglio:

- a. delibera il rendiconto economico e finanziario annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione morale e finanziaria. Tali rendiconto, bilancio e relazione, dopo la loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, verranno inviati, su richiesta, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali;
- b. approva gli indirizzi strategici della Fondazione; approva altresì i piani annuali e pluriennali di previsione, anche di settore, che vengono esaminati preventivamente dal Comitato Esecutivo;

- c. assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico che sarà disciplinato da norme di diritto privato;
- d. delibera sull'accettazione di rilevanti elargizioni, donazioni e lasciti nonché, ove si tratti di immobili, del diritto del donante di risiedervi secondo la sua richiesta;
- e. delibera sugli acquisti degli immobili e di altri beni, quando questi ultimi siano eccedenti l'ordinaria gestione della Fondazione, stabilendone la destinazione;
- f. delibera sulle cessioni dei beni che formano parte del patrimonio e sulla destinazione delle somme ricavate;
- g. delibera sulla destinazione delle somme e dei beni non costituenti patrimonio;
- h. approva i piani di lavoro della Fondazione e i programmi di intervento;
- i. nomina i membri della Commissione di Esperti per gli interventi; delibera sulla costituzione dei Comitati di Gestione dei singoli beni, nomina i membri degli stessi, tra i quali va annoverato di diritto il donante, ove ne faccia richiesta;
- l. delibera sulla costituzione di Sottocomitati e Commissioni, fissandone le attribuzioni e la durata e nominandone i membri, previa determinazione del loro numero;
- m. provvede alla istituzione e all'ordinamento degli uffici della Fondazione;
- n. delibera sulla delega alla Fondazione, da parte di altri enti o privati, di attività rientranti nell'ambito della Fondazione, fissandone le condizioni; delibera altresì su contributi, sovvenzioni e collaborazioni da dare alle iniziative di altri enti che corrispondano ai fini perseguiti dalla Fondazione;
- o. delibera, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti in carica, le modifiche allo Statuto da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge;
- p. delibera le linee guida dei rapporti fra la Fondazione e le Delegazioni;
- q. delibera sull'ammissione dei Sostenitori e sulla qualifica di Benemerito;
- r. nomina direttori nonché institori, procuratori *ad negotia* e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.
- s. nomina i componenti del Comitato Esecutivo.

Il Consiglio può delegare i poteri di cui ai punti c, d, e, f, g, i, l, m, p, q, r, anche con facoltà del delegato di nominare procuratori per singoli atti.

La delega di cui ai punti d), e), p) può essere disposta solo a favore del Comitato Esecutivo. Le altre materie possono essere delegate al Presidente, nonché al/agli Amministratore/i Delegato/i, nominato/i tra i membri del Consiglio stesso, nonché a singoli Consiglieri; agli stessi soggetti possono essere delegati i poteri di firma in qualunque tipo di atti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti in carica e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Fanno eccezione i casi nei quali lo Statuto prevede, sia per la validità di costituzione che per le delibere, una maggioranza qualificata. Quando si verifichi una parità di voti, avrà la prevalenza quello del Presidente della Fondazione.

Agli effetti della validità della costituzione del Consiglio e delle maggioranze, dovrà tenersi in considerazione solamente il numero dei Consiglieri in carica in quel momento.

La convocazione del Consiglio avviene ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità per dar luogo alle deliberazioni previste dal presente Statuto, ma comunque almeno due volte all'anno, per l'esame e l'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo. Il Consiglio deve altresì essere convocato ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri.

Il Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo esercita i poteri attribuiti dallo Statuto e dal Consiglio d'Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo esamina i piani annuali e pluriennali di previsione, anche di settore; fissa le attribuzioni e l'eventuale remunerazione dei Consiglieri investiti di particolari incarichi continuativi e/o a carattere professionale.

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e fino ad un massimo di 8 Consiglieri, nominati dal Consiglio.

Il Comitato Esecutivo è presieduto e convocato dal Presidente e decide a maggioranza.

Il Comitato dei Garanti.

Il Comitato dei Garanti è costituito da un minimo di cinque ad un massimo di sette componenti.

I componenti il Comitato dei Garanti sono nominati per la prima volta dall'attuale Presidente in carica della Fondazione, che partecipa a vita di diritto a detto organo.

Il Comitato, prima della scadenza di ogni mandato, nomina a maggioranza assoluta i nuovi componenti dell'organo per il periodo successivo, sostituendo in ogni momento per cooptazione i componenti venuti meno. Il mandato del componente cooptato scade con quello del Comitato del quale entra a far parte.

L'attuale Presidente della Fondazione mantiene a vita la carica di Presidente del Comitato dei Garanti. Il successivo Presidente del Comitato dei Garanti è nominato dal Comitato stesso tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta.

La carica di Garante è incompatibile con quella di componente di altri organi della Fondazione, fatte salve le diverse disposizioni statutarie relative all'attuale Presidente della Fondazione.

Il Comitato dei Garanti ha il compito di vigilare sulla coerenza della attività del FAI rispetto ai valori perseguiti dai fondatori e recepiti nello Statuto della Fondazione.

Il Comitato dei Garanti non esercita competenze gestionali e operative ma:

(i) esprime pareri vincolanti su:

- proposte di modifiche statutarie e di scioglimento della Fondazione;
- proposte di cessione di beni che formano parte del patrimonio istituzionale della Fondazione e di destinazione delle somme ricavate;
- nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nomina del Presidente e dei Vice Presidenti;

(ii) esprime pareri non vincolanti sulle materie e questioni che il Consiglio di Amministrazione gli sottopone;

(iii) si riunisce una volta l'anno con il Consiglio di Amministrazione per discutere le priorità, le linee programmatiche e gli obiettivi strategici della Fondazione, ricevendo aggiornamento circa l'andamento generale e sui risultati della Fondazione;

(iv) nelle riunioni di cui al precedente punto (iii) i Garanti che partecipano non hanno diritto di voto ma hanno diritto di parola sugli argomenti trattati che interessano il loro ruolo.

Inoltre il Comitato dei Garanti:

- stabilisce con apposito regolamento le modalità del proprio funzionamento e la periodicità delle proprie riunioni;
- verifica che i componenti degli organi della Fondazione siano in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dall'art. 23 dello Statuto.

Il Comitato dei Garanti delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La Commissione degli Esperti.

Per l'attuazione degli scopi della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione può nominare, tra persone professionalmente qualificate, una Commissione di Esperti, designandone il responsabile.

Alle sue sedute assistono i membri del Consiglio di Amministrazione a ciò delegati.

La Commissione di Esperti:

- a. esprime pareri di carattere scientifico sull'attività e sui progetti della Fondazione;
- b. propone i programmi di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi approvati dal Consiglio di Amministrazione, ne segue lo svolgimento e verifica i risultati conseguiti.

Delegazioni - Consigli Regionali.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione istituisce Delegazioni locali, che operano attraverso la costituzione di apposito comitato per la gestione contabile amministrativa. Possono essere altresì costituiti Consigli Regionali. Con apposite linee guida il Consiglio disciplina i rapporti con la Fondazione, nonché i compiti e le modalità di funzionamento delle Delegazioni e dei Consigli Regionali.

Comitati di Gestione.

Per ciascun bene culturale di particolare importanza il Consiglio ha facoltà di adottare un apposito regolamento e/o di nominare un Comitato di Gestione con compiti consultivi.

Del Comitato di Gestione, a sua richiesta, farà parte di diritto il donatore del bene stesso, per la durata di un quinquennio dalla data dell'atto di donazione.

Il Collegio dei Revisori.

Il controllo contabile della gestione della Fondazione è esercitato da un Collegio di Revisori composto di tre membri: uno nominato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, uno nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano ed uno nominato dal

Consiglio di Amministrazione. Vengono inoltre nominati due revisori supplenti, uno dal detto Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e l'altro dal Consiglio di Amministrazione.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed esercitano le loro funzioni a norma degli artt. 2403 e segg. c.c., in quanto applicabili.

In particolare dovranno redigere le relazioni sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo che dovranno essere allegate agli stessi.

Uno specifico incarico di revisione contabile è stato inoltre conferito alla società di revisione legale Deloitte & Touche S.p.A.

2.3 Assetto organizzativo del FAI.

Attualmente la Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 24 componenti ed è dotata di un Collegio dei Revisori composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.

Il Comitato Esecutivo è composto da 9 membri mentre il Comitato dei Garanti da 6 membri.

Al fine di rendere chiaro il ruolo e le responsabilità di ciascuno nell'ambito del proprio processo decisionale, la Fondazione ha messo a punto un prospetto sintetico nel quale è schematizzato il proprio assetto organizzativo (c.d. organigramma).

Nell'organigramma sono specificate:

- le aree in cui si suddivide l'attività della Fondazione;
- le linee di dipendenza gerarchica delle singole funzioni.

L'organigramma è costantemente verificato e aggiornato a cura della funzione competente.

L'organigramma è diffuso all'interno della Fondazione (a mezzo intranet).

Si riporta in allegato l'attuale organigramma della Fondazione.

CAPITOLO 3

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL FAI

3.1 Il modello di organizzazione, gestione e controllo del FAI e la metodologia scelta per la definizione e l'aggiornamento dello stesso.

L'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo *ex d.lgs. 231/2001*, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Fondazione con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato e di illecito amministrativo, è un atto di responsabilità sociale del FAI da cui scaturiscono benefici per una molteplicità di soggetti: *stakeholder*, *manager*, dipendenti, creditori e tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alla vita della Fondazione.

Il FAI ha adottato un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo conforme ai requisiti previsti dal d.lgs. 231/2001 (di seguito anche il "Modello") e coerente con il contesto normativo e regolamentare di riferimento, con i principi già radicati nella propria cultura di *governance* e con le indicazioni contenute nelle linee guida pubblicate dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Il presente Documento descrittivo del modello di organizzazione, gestione e controllo del FAI è suddiviso in due parti le quali contengono, rispettivamente:

(i) nella parte generale, una descrizione relativa:

- al quadro normativo di riferimento;
- al sistema di *governance* e all'assetto organizzativo del FAI;
- alla struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo del FAI;
- alla individuazione e nomina dell'organismo di vigilanza del FAI, con specificazione di poteri, compiti e flussi informativi che lo riguardano;
- alla funzione del sistema disciplinare e al relativo apparato sanzionatorio;
- al piano di formazione e comunicazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello;
- ai criteri di aggiornamento del Modello;

(ii) nella parte speciale, una descrizione relativa:

- alle fattispecie di reato rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti che la Fondazione ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività;
- ai processi/attività sensibili e relativi protocolli di controllo.

La metodologia scelta dal FAI per la definizione e l'aggiornamento del proprio modello di organizzazione, gestione e controllo *ex d.lgs. 231/2001*, in termini di organizzazione, definizione delle modalità operative, strutturazione in fasi, assegnazione delle responsabilità tra le varie funzioni della Fondazione, è stata elaborata al fine di garantire la qualità e l'attendibilità dei risultati.

Tale metodologia prevede una serie di attività suddivise in quattro fasi, il cui sviluppo potrà anche discostarsi dalla consequenzialità di seguito indicata:

- fase 1: identificazione delle aree di rischio;
- fase 2: rilevazione della situazione esistente (*as-is*);
- fase 3: *gap analysis* e piano di azione (*action plan*);
- fase 4: disegno del modello di organizzazione, gestione e controllo.

Qui di seguito sono sinteticamente descritti gli obiettivi e le attività relativi a ciascuna delle quattro fasi sopra elencate.

3.1.1 Identificazione delle aree di rischio.

L'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. 231/2001 indica, tra i requisiti del modello, l'individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi che comunemente vengono definiti "sensibili" (c.d. "aree di rischio").

In questo contesto si collocano gli obiettivi della fase 1, che sono:

- l'identificazione degli ambiti oggetto di analisi e l'individuazione preliminare dei processi e delle attività sensibili, nonché
- l'identificazione dei responsabili dei processi/attività sensibili, ovvero le risorse con una conoscenza approfondita dei processi/attività sensibili e dei meccanismi di controllo in essere (di seguito, le "persone chiave").

Propedeutica all'individuazione delle attività sensibili è l'analisi, prevalentemente documentale, della struttura della Fondazione, svolta al fine di meglio comprendere l'attività della stessa e di identificare gli ambiti della Fondazione oggetto di analisi.

La raccolta della documentazione rilevante e l'analisi della stessa da un punto di vista sia tecnico-organizzativo sia legale permette l'individuazione dei processi/attività sensibili e una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività.

Qui di seguito sono elencate le attività che caratterizzano la fase 1:

- raccolta delle informazioni/documentazione preliminare;
- individuazione delle persone chiave per il supporto operativo nell'individuazione delle aree/attività a rischio;
- definizione del perimetro di intervento individuando preliminarmente le aree con riferimento, diretto o indiretto, alle attività sensibili individuate, collegate alle fattispecie di reato (e di illecito amministrativo) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

3.1.2 Rilevazione della situazione esistente (*as-is*).

Obiettivo della fase 2 è l'effettuazione dell'analisi, attraverso le interviste alle persone chiave, delle attività sensibili precedentemente individuate, con particolare enfasi sui controlli.

Nello specifico, per ogni processo/attività sensibile individuato nella fase 1, vengono analizzate le sue fasi principali, le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti nonché gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità si possano astrattamente realizzare le fattispecie di reato (e di illecito amministrativo) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

In questa fase viene realizzata, quindi, una mappa delle attività che, in considerazione degli specifici contenuti, sono potenzialmente esposte alla commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (c.d. MIAR – Matrice Individuazione delle Aree a Rischio).

L'analisi è compiuta attraverso interviste con le persone chiave con l'ulteriore scopo di stabilire per ogni attività sensibile i processi di gestione e gli strumenti di controllo, con particolare attenzione agli elementi di *compliance* e ai controlli preventivi esistenti a presidio delle stesse.

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente sono presi come riferimento i seguenti principi di controllo:

- segregazione dei compiti;
- esistenza di procedure formalizzate;
- esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- tracciabilità e verificabilità *ex post* delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi.

La fase 2 è quindi caratterizzata dall'esecuzione di interviste strutturate con le persone chiave, nonché con il personale da loro indicato, al fine di raccogliere, per i processi/attività sensibili individuati nella fase precedente, le informazioni necessarie a comprendere:

- i processi elementari/attività svolte;
- le funzioni/soggetti interni/esterni coinvolti;
- i relativi ruoli/responsabilità;
- il sistema dei controlli esistenti.

Al termine della fase 2 viene elaborata la MIAR definitiva.

3.1.3 Gap analysis e piano di azione (*action plan*).

Lo scopo della fase 3 consiste nell'individuazione i) dei requisiti organizzativi caratterizzanti un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e ii) delle azioni di miglioramento del modello organizzativo esistente.

Al fine di rilevare e analizzare in dettaglio il modello di controllo esistente a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell'attività di analisi sopra descritta e di valutare la conformità del modello stesso alle previsioni del d.lgs. 231/2001, viene quindi effettuata un'analisi comparativa (la c.d. "*gap analysis*") tra il modello organizzativo e di controllo esistente ("*as is*") e il modello di riferimento valutato sulla base delle esigenze manifestate dalla disciplina di cui al d.lgs. 231/2001 ("*to be*").

Attraverso il confronto operato con la *gap analysis* è possibile desumere aree di miglioramento del sistema di controllo interno esistente e, sulla scorta di quanto emerso, viene predisposto un piano di attuazione teso a individuare i requisiti organizzativi caratterizzanti un modello di organizzazione, gestione e controllo conforme a quanto disposto dal d.lgs. 231/2001 e le azioni di miglioramento del sistema di controllo interno (il c.d. “piano di azione” o anche “*action plan*”).

Al termine della fase 3, viene prodotto un documento (condiviso) che illustra in un unico contesto i risultati della *as is analysis* e della *gap analysis* e il piano di azione (*action plan*). Sulla scorta di tale documento viene redatto un *executive summary* da presentare al Consiglio di Amministrazione.

3.1.4 Disegno del modello di organizzazione, gestione e controllo.

Scopo della fase 4 è la definizione/aggiornamento del modello di organizzazione, gestione e controllo *ex d.lgs. 231/2001* della Fondazione, articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento, idoneo alla prevenzione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e personalizzato alla realtà della Fondazione, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 231/2001.

La realizzazione della fase 4 è supportata dalle scelte di indirizzo degli organi istituzionalmente preposti alla gestione della materia.

CAPITOLO 4

L'ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

4.1 L'organismo di vigilanza del FAI.

In base alle previsioni del d.lgs. 231/2001 – art. 6, comma 1, lett. a) e b) – l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati da parte dei soggetti qualificati *ex art. 5* del d.lgs. 231/2001, se l'organo dirigente ha, fra l'altro:

- adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo⁶⁰.

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo⁶¹, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi rappresentano, quindi, presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità dell'ente prevista dal d.lgs. 231/2001.

Le Linee guida di Confindustria, che rappresentano il primo codice di comportamento per la redazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo *ex d.lgs. 231/2001* redatto da un'associazione di categoria, individuano quali requisiti principali dell'organismo di vigilanza l'autonomia e indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

In particolare, secondo Confindustria i) i requisiti di autonomia ed indipendenza richiedono: l'inserimento dell'organismo di vigilanza *“come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile”*, la previsione di un *“riporto”* dell'organismo di vigilanza al massimo vertice aziendale operativo, l'assenza, in capo all'organismo di vigilanza, di compiti operativi che - rendendolo partecipe di decisioni e attività operative - ne metterebbero a repentaglio l'obiettività di giudizio; ii) il connotato della professionalità deve essere riferito al *“bagaglio di strumenti e tecniche”*⁶² necessarie per svolgere efficacemente l'attività di organismo di vigilanza; iii) la continuità di azione, che garantisce un'efficace e costante attuazione del modello organizzativo *ex d.lgs. 231/2001* particolarmente articolato e complesso nelle aziende di grandi e medie dimensioni, è favorita dalla presenza di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza del modello e *“priva di mansioni operative che possano portarla ad assumere decisioni con effetti economici-finanziari”*.

Circa l'identificazione dell'organismo di vigilanza e la sua composizione, il d.lgs. 231/2001 prevede esclusivamente che:

- negli enti di piccole dimensioni i compiti dell'organismo di vigilanza possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente (art. 6, comma 4);
- nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza (art. 6, comma 4-bis).

Ciò posto, il FAI ha optato per una soluzione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni e alla propria struttura organizzativa, l'effettività dei controlli cui l'organismo di vigilanza è preposto.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. 231/2001 e alla luce delle indicazioni delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, tra le quali *in primis* Confindustria, il FAI ha identificato il proprio organismo di vigilanza (di seguito, "Organismo di Vigilanza") in un organismo monocratico.

La scelta dell'Organismo di Vigilanza monocratico è stata operata sul presupposto delle ridotta complessità organizzativa del FAI e alla luce del fatto che la figura selezionata al fine di assumere il ruolo di Organismo di Vigilanza in forma monocratica riesce ad assicurare i requisiti di autonomia e indipendenza, professionalità e continuità d'azione richiesti.

4.2 Principi generali in tema di istituzione e nomina dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza del FAI è istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione, resta in carica per un periodo della durata di tre esercizi ed è rieleggibile.

L'Organismo di Vigilanza decade alla data del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del rendiconto relativo all'ultimo esercizio della sua carica, pur continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità⁶³.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesta l'assenza di motivi di ineleggibilità quali:

- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Fondazione tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza, nonché coincidenze di interesse con la Fondazione stessa esorbitanti da quelle ordinarie basate sull'eventuale rapporto di dipendenza o di prestazione d'opera professionale;
- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti o reati ad essi assimilabili;
- provvedimento di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria per gli illeciti amministrativi rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento) a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico del soggetto nominato, questi dovrà darne notizia al Presidente del Consiglio di Amministrazione e decadrà automaticamente dalla carica.

I motivi di ineleggibilità devono essere considerati anche con riferimento ad eventuali consulenti esterni coinvolti nell'attività e nello svolgimento dei compiti propri dell'Organismo di Vigilanza.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il professionista esterno deve rilasciare apposita dichiarazione nella quale attesta:

- l'assenza dei sopra indicati motivi di ineleggibilità o ragioni ostative all'assunzione dell'incarico (ad esempio: conflitti di interesse; funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate, ecc.);
- la circostanza di essere stato adeguatamente informato delle disposizioni e delle regole comportamentali ed etiche cui la Fondazione si informa nell'esercizio di tutte le sue attività, tra le quali, innanzitutto, quelle previste dal Modello, che egli farà proprie nell'espletamento dell'incarico.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza che intenda rinunciare all'incarico deve darne immediatamente notizia al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rinuncia ha effetto immediato. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione, nominando un nuovo Organismo nel più breve tempo possibile.

In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, dell'Organismo di Vigilanza, il nuovo Organismo dura in carica per il tempo per il quale avrebbe dovuto rimanervi quello da esso sostituito.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre – informato il Collegio dei Revisori – la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo *ad interim*.

4.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.

Le regole operative di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza sono previste nel Regolamento dello stesso che è parte integrante del Modello.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura della Fondazione, fermo restando però che l'organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo operato, in quanto è all'organo dirigente che risale la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello secondo quanto stabilito dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001.

In particolare, all'Organismo di Vigilanza sono affidati, per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, i seguenti compiti e poteri:

- verificare la persistenza nel tempo dei requisiti di efficienza ed efficacia del Modello;
- curare, sviluppare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, identificando e segnalando all'organo dirigente l'esigenza di eventuali aggiornamenti da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie, a titolo esemplificativo, in conseguenza di: i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) significative

modificazioni dell'assetto interno della Fondazione e/o delle modalità di svolgimento delle attività della Fondazione; iii) modifiche normative;

- assicurare il periodico aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle attività sensibili;
- mantenere un collegamento costante con la società di revisione legale, salvaguardandone la necessaria indipendenza, e con gli altri consulenti e collaboratori coinvolti nelle attività di efficace attuazione del Modello;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- segnalare tempestivamente all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Fondazione;
- curare i rapporti e assicurare i flussi informativi di competenza verso il Consiglio di Amministrazione, nonché verso il Collegio dei Revisori;
- promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei contenuti del Modello;
- promuovere ed elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività della Fondazione e sulle norme comportamentali;
- fornire chiarimenti in merito al significato e alla applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001 garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- formulare e sottoporre all'approvazione dell'organo dirigente la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati. Tale previsione di spesa dovrà essere, in ogni caso, la più ampia al fine di garantire il pieno e corretto svolgimento della propria attività;
- accedere liberamente presso, ovvero convocare, qualsiasi struttura/funzione, esponente o dipendente della Fondazione – senza necessità di alcun consenso preventivo – per richiedere e acquisire informazioni, documentazione e dati, ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal d.lgs. 231/2001, da tutto il personale dipendente e dirigente;
- richiedere informazioni rilevanti a collaboratori, consulenti o altri rappresentanti esterni alla Fondazione;
- promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui al Capitolo 5 della parte generale del presente Documento descrittivo del Modello;
- verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001;
- in caso di controlli, indagini, richieste di informazioni da parte di autorità competenti finalizzati a verificare la rispondenza del Modello alle previsioni del d.lgs. 231/2001, curare il

rapporto con i soggetti incaricati dell'attività ispettiva, fornendo loro adeguato supporto informativo.

L'Organismo di Vigilanza può giovare – sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità – nello svolgimento dei compiti affidatigli, della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Fondazione, ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione.

Ulteriori competenze dell'Organismo di Vigilanza in tema di attività di formazione e comunicazione relative al Modello e in materia di aggiornamento dello stesso sono specificate rispettivamente nei Capitoli 6 e 7 della parte generale del presente Documento descrittivo del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione del FAI cura l'adeguata comunicazione alle strutture della Fondazione dei compiti dell'Organismo di Vigilanza e dei suoi poteri.

4.4 Verifiche e controlli sul Modello.

L'Organismo di Vigilanza redige un documento illustrativo delle attività di vigilanza attraverso il quale pianifica le proprie attività prevedendo: un calendario delle attività da svolgere nel corso dell'anno, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la possibilità di effettuare verifiche e controlli non programmati.

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi sia del supporto di funzioni e strutture interne alla Fondazione con specifiche competenze nei settori di volta in volta sottoposti a controllo sia, con riferimento all'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie per lo svolgimento della funzione di controllo, di consulenti esterni.

Nel caso in cui la Fondazione decida di avvalersi di consulenti esterni, questi dovranno sempre riferire i risultati del loro operato all'Organismo di Vigilanza⁶⁴.

All'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti, nel corso delle verifiche ed ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

4.5 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza – Flussi informativi.

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001.

Gli obblighi di informazione su eventuali comportamenti contrari alle disposizioni contenute nel Modello rientrano nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.⁶⁵.

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari⁶⁶.

Per quanto concerne *partner*, consulenti, collaboratori esterni, ecc., è contrattualmente previsto un obbligo di informativa immediata a loro carico nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o

indirettamente, da un dipendente/rappresentante della Fondazione una richiesta di comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello.

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- devono essere raccolte eventuali segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte ivi incluse quelle relative: i) alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti; ii) a “pratiche” non in linea con le norme di comportamento emanate dalla Fondazione; iii) a comportamenti che, in ogni caso, possono determinare una violazione del Modello;
- i dipendenti, i *partner*, i consulenti, i collaboratori, i c.d. parasubordinati, e in generale tutti gli *stakeholder*, per quanto riguarda i rapporti con il FAI e l’attività svolta nei confronti del FAI, effettuano la segnalazione di una violazione (o presunta violazione) del Modello all’Organismo di Vigilanza secondo quanto previsto nel paragrafo 4.5.1;
- l’Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la sua responsabilità le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma, diretta e indiretta, di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per motivi collegati, direttamente e indirettamente, alla segnalazione. In ogni caso è assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Fondazione o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Sia la violazione delle misure di tutela del segnalante sia l’effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate sono sanzionate ai sensi del Capitolo 5 del Modello.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere trasmesse all’Organismo di Vigilanza, da parte delle funzioni della Fondazione che operano nell’ambito di attività sensibili, le informazioni concernenti: i) le risultanze periodiche dell’attività di controllo dalle stesse poste in essere per dare attuazione al Modello (*report* riepilogativi dell’attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.); ii) le anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell’area di accadimento).

Tali informazioni possono riguardare, a titolo meramente esemplificativo:

- operazioni percepite come “a rischio”;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e che possano coinvolgere la Fondazione;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, salvo espresso divieto dell’autorità giudiziaria;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni della Fondazione nell’ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all’osservanza delle norme e previsioni del Modello;

- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza e aggiornamento del Modello.

Di seguito si riassumono le strutture responsabili e la periodicità dei principali flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza previsti nel Documento descrittivo del Modello.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza		
Oggetto	Responsabile	Periodicità
Informativa sulla necessità di modifica del Modello	Ufficio Legale	Ad occorrenza
Relazione sugli esiti delle attività di aggiornamento del Modello.	Ufficio Legale	Ad occorrenza
Le notizie relative ad accertamenti relativi alla presunta violazione del Modello o procedimenti disciplinari svolti e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti assunti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.	Ufficio Legale	Con sollecitudine
Operazioni percepite come "a rischio".	Ufficio Legale	Con sollecitudine
Provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e che possano coinvolgere la Fondazione.	Ufficio Legale	Con sollecitudine
Le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria.	Ufficio Legale	Con sollecitudine
I rapporti preparati dai responsabili delle funzioni della Fondazione nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme e previsioni del Modello.	Ufficio Legale	Con sollecitudine
Ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza e aggiornamento del Modello (incluse segnalazioni di violazioni alle prescrizioni del Modello).	Ufficio Legale	Con sollecitudine

4.5.1 Invio delle segnalazioni - Raccolta e conservazione delle informazioni.

Le segnalazioni possono essere inviate, per iscritto e in forma non anonima con le seguenti modalità

- **e-mail:** indirizzo pubblicato sul sito web della Fondazione
- **lettera all'indirizzo:** Fondo Ambiente Italiano
Organismo di Vigilanza 231
Via Foldi, 2
20135 Milano

Ogni informazione, segnalazione, *report*, relazione prevista nel Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo).

4.5.2 Reporting dell'Organismo di Vigilanza verso gli organi della Fondazione.

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi. Sono previste due distinte linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, direttamente verso il Direttore Generale;
- la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione con la presenza del Collegio dei Revisori.

Gli incontri con gli organi della Fondazione cui l'Organismo di Vigilanza riferisce devono essere documentati. L'Organismo di Vigilanza cura l'archiviazione della relativa documentazione.

L'Organismo di Vigilanza predisponde:

- i) con cadenza semestrale, una relazione riepilogativa dell'attività svolta nell'anno in corso da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori;
- ii) immediatamente, una comunicazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: notizia di significative violazioni dei contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Fondazione, ecc.) e in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza, da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Revisori.

CAPITOLO 5

SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Funzione del sistema disciplinare.

L'art. 6, comma 2, lett. e) e l'art. 7, comma 4, lett. b) del d.lgs. 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del modello di organizzazione, gestione e controllo *ex* d.lgs. 231/2001 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste dal sistema disciplinare saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria⁶⁷ nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

5.2 Misure nei confronti di lavoratori subordinati.

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti del FAI degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, del codice civile; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale ed integrante.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti del FAI costituisce sempre illecito disciplinare.

Si precisa che nell'ambito di detti dipendenti, quelli di qualifica non dirigenziale sono soggetti al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi (di seguito semplicemente "CCNL") e quelli di qualifica dirigenziale sono soggetti al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Commercio per i dirigenti di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi (di seguito semplicemente "CCNL Dirigenti Commercio").

Le misure indicate nel Modello, il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono comunicate mediante circolare interna a tutti i dipendenti, affisse in luogo accessibile a tutti e vincolanti per tutti i dipendenti della Fondazione.

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti del FAI, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei Lavoratori") ed eventuali normative speciali applicabili.

Per i dipendenti di livello non dirigenziale, tali provvedimenti sono quelli previsti dalle norme disciplinari di cui al CCNL, e precisamente, a seconda della gravità delle infrazioni:

- biasimo inflitto verbalmente;
- biasimo inflitto per iscritto;

- multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni;
- licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

Ad ogni notizia di violazione del Modello, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine di replica in ordine alla sua difesa. Una volta accertata la violazione, sarà comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa e all'eventuale recidiva.

Resta inteso che saranno rispettate le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dal CCNL, in materia di provvedimenti disciplinari.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al *management* del FAI.

Si precisa comunque che, dovrà essere comunicato ogni atto relativo al procedimento all'Organismo di Vigilanza per la valutazione di competenza.

5.2.1 Violazioni del Modello e relative sanzioni.

In conformità a quanto stabilito dalla normativa rilevante⁶⁸ e in ossequio ai principi di tipicità delle violazioni e di tipicità delle sanzioni, il FAI intende portare a conoscenza dei propri dipendenti le disposizioni e le regole comportamentali contenute nel Modello, la cui violazione costituisce illecito disciplinare, nonché le misure sanzionatorie applicabili, tenuto conto della gravità delle infrazioni.

Fermi restando gli obblighi in capo al FAI derivanti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredate dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

- 1) incorre nel provvedimento di **“biasimo inflitto verbalmente”** il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso di lieve entità. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Fondazione;
- 2) incorre nel provvedimento di **“biasimo inflitto per iscritto”**, il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l'integrità dei beni della Fondazione ad una situazione di oggettivo pericolo, ovvero il lavoratore che sia recidivo nelle mancanze di cui al punto 1. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Fondazione, determinano una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Fondazione e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa;
- 3) incorre nel provvedimento della **“multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione”** il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello,

o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l'integrità dei beni della Fondazione ad una situazione di rilevante pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Fondazione, determinano una situazione di rilevante pericolo per l'integrità dei beni della Fondazione e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa;

- 4) incorre nel provvedimento della **“sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 10 giorni”** il lavoratore che nel violare le procedure interne previste dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno alla Fondazione compiendo atti contrari all'interesse della stessa, ovvero il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui ai punti 1, 2 e 3. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Fondazione, determinano un danno ai beni della Fondazione e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa;
- 5) incorre nel provvedimento del **“licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge”** il lavoratore che:
- 5.1 adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato rilevante ai fini della responsabilità amministrativa degli enti;
- 5.2 adottati nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Fondazione delle misure previste dal d.lgs. 231/2001, nonché il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui al punto 4.

Tali comportamenti costituiscono una grave inosservanza delle disposizioni impartite dalla Fondazione e/o una grave violazione dell'obbligo del lavoratore di cooperare alla prosperità della Fondazione e/o un grave nocimento morale e/o materiale per la Fondazione, tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Fondazione nei confronti del lavoratore.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno determinati anche tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

E' fatta salva la prerogativa del FAI di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità e autonomia del dipendente, autore dell'illecito disciplinare;
- all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;

- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Fondazione ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Responsabile ultimo della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte è il Direttore Generale, il quale comminerà le sanzioni su eventuale segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, sentito, anche, il parere del superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata. In ogni caso l'Organismo di Vigilanza dovrà ricevere tempestiva informazione di ogni atto riguardante il procedimento disciplinare a carico di un lavoratore per violazione del presente Modello, fin dal momento della contestazione disciplinare. Viene comunque attribuito all'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con il Direttore Generale, il compito di verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001.

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello da parte di dirigenti, il FAI una volta accertata la responsabilità dell'autore della violazione, adotta la misura ritenuta più idonea. Se la violazione del Modello determina la sopravvenuta carenza del rapporto di fiducia tra la Fondazione e il dirigente, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

5.3 Misure nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

In caso di violazioni delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di un componente del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del soggetto coinvolto, procede agli accertamenti necessari e assume, sentito il Comitato dei Garanti e il Collegio dei Revisori, i provvedimenti opportuni.

5.4 Misure nei confronti dei componenti del Collegio dei Revisori.

In caso di violazioni delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di un componente del Collegio dei Revisori, il Collegio dei Revisori, con l'astensione del soggetto coinvolto, e il Consiglio di Amministrazione procedono agli accertamenti necessari e assumono i provvedimenti opportuni.

5.5 Misure nei confronti dei componenti del Comitato dei Garanti.

In caso di violazioni delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di un componente del Comitato dei Garanti, il Comitato dei Garanti, con l'astensione del soggetto coinvolto, procede agli accertamenti necessari e assume i provvedimenti opportuni.

5.6 Misure nei confronti di *partner*, consulenti, collaboratori.

La violazione da parte di *partner*, consulenti, collaboratori esterni o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Fondazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti da parte degli stessi, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Tali clausole, facendo esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello, potranno prevedere, ad esempio, l'obbligo, da parte di questi soggetti terzi, di non adottare atti o intrattenere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello da parte del FAI. In caso di violazione di tale obbligo, dovrà essere prevista la risoluzione del contratto con eventuale applicazione di penali.

Resta ovviamente salva la prerogativa del FAI di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello da parte dei suddetti soggetti terzi.

CAPITOLO 6

PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

6.1 Premessa.

Il FAI, al fine di dare efficace attuazione al Modello, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti dello stesso all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo del FAI è estendere la comunicazione dei contenuti del Modello non solo ai propri dipendenti ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano – anche occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi del FAI in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione, diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e formazione è supervisionata ed integrata dall'Organismo di Vigilanza, cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di *“promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei contenuti del Modello”* e di *“promuovere e elaborare interventi di comunicazione e formazione sui contenuti del d.lgs. 231/2001, sugli impatti della normativa sull'attività della Fondazione e sulle norme comportamentali”*.

6.2 Dipendenti e componenti degli organi della Fondazione.

Ogni dipendente è tenuto a: i) acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello; ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività; iii) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, il FAI promuove e agevola la conoscenza dei contenuti del Modello da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda del grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Deve essere garantita ai dipendenti la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello (Documento descrittivo del Modello, Codice Etico, informazioni sulle strutture organizzative della Fondazione e sulle procedure interne) anche direttamente sull'*Intranet* della Fondazione. Inoltre, al fine di agevolare la comprensione del Modello, i dipendenti, con modalità diversificate secondo il loro grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del d.lgs. 231/2001, sono tenuti a partecipare ad una specifica attività formativa.

Ai nuovi dipendenti verrà consegnata, all'atto dell'assunzione, copia del Documento descrittivo del Modello e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza dei contenuti del Modello ivi descritti.

Ai componenti degli organi del FAI saranno applicate le medesime modalità di diffusione del Modello previste per i dipendenti.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

6.3 Altri destinatari.

L'attività di comunicazione dei contenuti del Modello è indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con il FAI rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Fondazione senza vincoli di dipendenza (ad esempio: *partner*, consulenti e altri collaboratori autonomi) e delle Delegazioni.

A tal fine, ai soggetti terzi più significativi il FAI fornirà un estratto del Documento descrittivo del Modello e una copia del Codice Etico. Ai terzi cui sarà consegnato l'estratto del Documento descrittivo del Modello e la copia del Codice Etico, verrà fatta sottoscrivere una dichiarazione che attesti il ricevimento di tali documenti e l'impegno all'osservanza dei contenuti ivi descritti.

Il FAI, tenuto conto delle finalità del Modello, valuterà l'opportunità di comunicare i contenuti del Modello stesso a terzi, non riconducibili alle figure sopra indicate a titolo esemplificativo, e più in generale al mercato.

6.4 Attività di formazione.

La conoscenza da parte di tutti i dipendenti del FAI dei principi e delle disposizioni contenuti nel Modello rappresenta elemento di primaria importanza per l'efficace attuazione del Modello.

Il FAI persegue, attraverso un adeguato programma di formazione aggiornato periodicamente e rivolto a tutti i dipendenti, una loro sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Modello, al fine di consentire ai destinatari di detta formazione di raggiungere la piena consapevolezza delle direttive impartite e di essere posti in condizioni di rispettarle in pieno.

La Fondazione predispone, con il supporto delle funzioni preposte – eventualmente assistite da consulenti esterni con competenze in materia di responsabilità amministrativa degli enti – specifici interventi formativi rivolti a tutti i dipendenti al fine di assicurare una adeguata conoscenza, comprensione e diffusione dei contenuti del Modello e di diffondere, altresì, una cultura orientata verso il perseguimento di una sempre maggiore trasparenza ed eticità.

Gli interventi formativi prevedono i seguenti contenuti:

- una parte generale avente ad oggetto il quadro normativo di riferimento (d.lgs. 231/2001 e reati ed illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti) e altri aspetti contenuti nella parte generale del Documento descrittivo del Modello;
- una parte speciale avente ad oggetto le attività individuate come sensibili ai sensi del d.lgs. 231/2001 e i protocolli di controllo relativi a dette attività;
- una verifica del grado di apprendimento della formazione ricevuta.

L'attività formativa viene erogata attraverso le seguenti modalità:

- sessioni in aula, con incontri dedicati oppure mediante l'introduzione di moduli specifici nell'ambito di altre sessioni formative, a seconda dei contenuti e dei destinatari di queste ultime, con questionari di verifica del grado di apprendimento;
- *e-learning*: attraverso un modulo relativo alla parte generale per tutti i dipendenti, con esercitazioni intermedie e test di verifica di apprendimento.

I contenuti degli interventi formativi vengono costantemente aggiornati in relazione ad eventuali interventi di aggiornamento del Modello.

La partecipazione agli interventi formativi è obbligatoria. L'Organismo di Vigilanza, per il tramite delle preposte strutture della Fondazione, raccoglie e archivia le evidenze/attestazioni relative all'effettiva partecipazione a detti interventi formativi.

CAPITOLO 7

CRITERI DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

7.1 Aggiornamento del Modello.

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. 231/2001, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di curare l'aggiornamento del Modello.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza, anche avvalendosi del supporto delle funzioni della Fondazione preposte al monitoraggio delle innovazioni normative, delle modifiche organizzative e attinenti alle tipologie di attività svolte dalla Fondazione – e in particolare dei relativi flussi informativi a tali fini con continuità assicurati in favore dell'Organismo – identifica e segnala al Consiglio di Amministrazione l'esigenza di procedere all'aggiornamento del Modello, fornendo altresì indicazioni in merito alle modalità secondo cui procedere alla realizzazione dei relativi interventi.

Il Consiglio di Amministrazione valuta l'esigenza di aggiornamento del Modello segnalata dall'Organismo di Vigilanza e delibera in merito all'aggiornamento del Modello in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:

- modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti e significative innovazioni nell'interpretazione delle disposizioni in materia;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività, modificazioni dell'assetto interno della Fondazione e/o delle modalità di svolgimento delle attività della Fondazione;
- commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Contestualmente all'assunzione delle proprie delibere attinenti allo svolgimento di attività di aggiornamento del Modello, il Consiglio di Amministrazione identifica le funzioni della Fondazione che saranno tenute ad occuparsi della realizzazione e attuazione dei predetti interventi di aggiornamento e le correlate modalità degli stessi, autorizzando l'avvio di un apposito progetto.

Le funzioni incaricate realizzano gli interventi deliberati secondo le istruzioni ricevute e, previa informativa all'Organismo di Vigilanza, sottopongono all'approvazione del Consiglio di Amministrazione le proposte di aggiornamento del Modello scaturenti dagli esiti del relativo progetto.

Il Consiglio di Amministrazione approva gli esiti del progetto, dispone l'aggiornamento del Modello e identifica le funzioni della Fondazione che saranno tenute ad occuparsi dell'attuazione delle modifiche/integrazioni derivanti dagli esiti del progetto medesimo e della diffusione dei relativi contenuti all'interno e all'esterno della Fondazione.

L'approvazione dell'aggiornamento del Modello viene immediatamente comunicata all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, vigila sulla corretta attuazione e diffusione degli aggiornamenti operati.

L'Organismo di Vigilanza provvede, altresì, mediante apposita relazione, a informare il Consiglio di Amministrazione circa l'esito dell'attività di vigilanza intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento del Modello.

Il Modello è, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

¹ La legge 300/2000 ratifica ed esegue diverse convenzioni internazionali tra le quali:

- la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Bruxelles, 26 luglio 1995) e relativo primo Protocollo (Dublino, 27 settembre 1996);
- la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea (Bruxelles, 26 maggio 1997);
- la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Parigi, 17 dicembre 1997).

² Art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001: “Responsabilità dell’ente – *L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)*”.

³ Le Linee guida di Confindustria rappresentano il primo codice di comportamento emanato da un’associazione di categoria in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 6 del d.lgs. 231/2001. Esse pertanto rappresentano la prima esperienza nel nostro Paese di redazione di siffatti codici da parte delle associazioni rappresentative di categoria. A tale esperienza si sono largamente ispirati i codici di comportamento emanati successivamente dalle altre associazioni di categoria quanto all’impostazione, ai contenuti e alle tipologie di soluzioni suggerite per l’adozione dei modelli organizzativi.

⁴ Per approfondimenti sul tema della natura propria della responsabilità di cui al d.lgs. 231/2001, nonché, più in generale, in ordine alla responsabilità amministrativa degli enti, si vedano, tra gli altri, Gennai-Traversi, *La responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato – Commento al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2001; Di Pinto, *La responsabilità amministrativa da reato degli Enti*, Torino, 2003; Pecorella, A.A.V.V., *La responsabilità amministrativa degli Enti, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Milano, 2002; De Simone, *I profili sostanziali della responsabilità c.d. amministrativa degli enti: la “parte generale” e la “parte speciale” del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231*, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, AA.VV., a cura di Garuti, Padova, 2002, 57 ss.; Romano, *op. cit.*; Paliero, *Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi, societas delinquere (et puniri) potest*, in *Corr. Giur.* 2001, 845 ss.; Paliero, *La responsabilità della persona giuridica per i reati commessi dai soggetti in posizione apicale (I criteri di imputazione e i modelli organizzativi: artt. 5 e 6 d.lgs. 231/01)*, in atti del Convegno *La riforma dei reati societari e la responsabilità “amministrativa” delle società nel nuovo diritto dell’economia*, Milano, 21-22 marzo 2002; Frignani – Grosso – Rossi, *I modelli di organizzazione previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 sulla responsabilità degli enti*, in *Le Società*, 2002, 143 ss.; Bartolomucci, *Prevenzione dei reati di impresa e interesse dell’ente all’esenzione da responsabilità*, in *Diritto e Pratica delle Società*, 3, 2002, 50 ss.; Bartolomucci, *Riflessioni in tema di adozione degli strumenti di prevenzione dei reati d’impresa con finalità esimente*, in *Le Società*, 2003, 813 ss.; Guerini, *La disciplina della responsabilità “penale-amministrativa” degli enti*, in *Diritto e Pratica delle Società*, 3, 2002, 18 ss.; Palmieri, *“Societas delinquere non potest” – un concetto da superare?* in *Diritto e pratica delle società*, n. 4/2001, 71 ss.; Palmieri, *Modelli organizzativi, diligenza e “colpa” amministrativa dell’impresa*, in *Diritto e pratica delle società*, n. 10/2001, 7 ss.; Rordorf, *I criteri di attribuzione della responsabilità. I modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire i reati*, in *Le Società*, 2001, 1297 ss.; Graziano, *Modelli organizzativi: disciplina italiana e statunitense a confronto*, in *Diritto e Pratica delle Società*, 3, 2002, 58 ss.; Graziano, *La responsabilità delle società alla luce della nostra tradizione giuridica*, in *Diritto e pratica delle società*, n. 20/2001, 35 ss.; AA.VV., *Responsabilità d’impresa e strumenti internazionali anticorruzione*, a cura di Sacerdoti, Milano, 2003; Sfameni, in AA.VV., *Il nuovo diritto penale delle società*, a cura di Alessandri, Milano, 2002, 65 ss.; De Maglie, *L’etica e il mercato – La responsabilità penale delle società*, Milano, 2002; De Maglie, *Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità*, in *Diritto penale e processo*, 2001, 1348 ss.; Zanalda, *La responsabilità “parapenale” delle società*, allegato n. 57-2001 alla rivista *Il fisco*, 2001, 14805 ss.; Barbuto, *Responsabilità amministrativa della società per reati commessi a suo vantaggio*, in *Impresa c.i.*, 930 ss.; De Marzo, *Le sanzioni amministrative: pene pecuniarie e sanzioni interdittive*, in *Le Società*, 2001, 1308 ss.; Pulitanò, *La responsabilità “da reato” degli enti nell’ordinamento italiano*, in AA.VV., *Responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse* (Atti del convegno di Roma 30 novembre - 1° dicembre 2001), in *Cassazione Penale*, 2003, suppl. al n. 6; Santi, *La responsabilità delle società e degli enti. Modelli di esonero delle imprese. D.lgs. 8.6.2001, n. 231*, Milano, 2004; AA.VV., *I modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001. Etica d’impresa e punibilità degli enti*, a cura di Monesi, Milano, 2005; D’Andrea – De Vivo – Martino, *I modelli organizzativi ex d.lgs. 231/2001. La responsabilità amministrativa delle imprese*, Milano, 2006; Pistorelli, *Natura della responsabilità degli*

enti e criteri di imputazione oggettiva al vaglio dei giudici di legittimità, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, IV, 2006.

⁵ Sul punto si è così espressa la Corte di Cassazione, sez. VI Pen., in un passaggio della sentenza n. 27735 del 16 luglio 2010: “Il d.lgs. n. 231/01 ha introdotto un *tertium genus* di responsabilità rispetto ai sistemi tradizionali di responsabilità penale e di responsabilità amministrativa, prevedendo un'autonoma responsabilità amministrativa dell'ente in caso di commissione, nel suo interesse o a suo vantaggio, di uno dei reati espressamente elencati nella sezione III da parte un soggetto che riveste una posizione apicale, sul presupposto che il fatto-reato è fatto della società, di cui essa deve rispondere”.

⁶ Art. 27 comma 1 della Costituzione della Repubblica Italiana: “La responsabilità penale è personale”. Sul tema si osserva che “in forza del rapporto di immedesimazione organica con il suo dirigente apicale, l'ente risponde per fatto proprio, senza coinvolgere il principio costituzionale del divieto di responsabilità penale per fatto altrui (art. 27 Cost). Né il decreto legislativo n. 231 delinea un'ipotesi di responsabilità oggettiva, prevedendo, al contrario, la necessità che sussista la c.d. “colpa di organizzazione” dell'ente, il non avere cioè predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato; il riscontro di un tale deficit organizzativo consente una piana e agevole imputazione all'ente dell'illecito penale realizzato nel suo ambito operativo” (Cass. n. 27735 del 16 luglio 2010).

⁷ Si veda sul punto la Circolare Assonime *La responsabilità amministrativa degli enti*, n. 68 del 19 novembre 2002, 3.

⁸ Art. 5, comma 2, del d.lgs. 231/2001: “Responsabilità dell'ente – L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi”. Inoltre, la Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001, nella parte relativa all'art. 5, comma 2, d.lgs. 231/2001, afferma: “Il secondo comma dell'articolo 5 dello schema mutua dalla lett. e) della delega la clausola di chiusura ed esclude la responsabilità dell'ente quando le persone fisiche (siano esse apici o sottoposti) abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. La norma stigmatizza il caso di “rottura” dello schema di immedesimazione organica; si riferisce cioè alle ipotesi in cui il reato della persona fisica non sia in alcun modo riconducibile all'ente perché non realizzato neppure in parte nell'interesse di questo. E si noti che, ove risulti per tal via la manifesta estraneità della persona morale, il giudice non dovrà neanche verificare se la persona morale abbia per caso tratto un vantaggio (la previsione opera dunque in deroga al primo comma).” Si veda, inoltre, Gennai-Traversi, *op. cit.*, 38: “La responsabilità dell'ente è (...) esclusa – a norma dell'art. 5, comma 2 - quando gli autori del reato “hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi”. Tale previsione, che si colloca come condizione negativa in ordine alla configurabilità della responsabilità dell'ente, è pienamente coerente con l'impostazione sistematica del provvedimento legislativo. L'essere stato il reato commesso nell'interesse esclusivo di soggetti diversi dall'ente, recide infatti il collegamento che riconduce il fatto criminoso alla persona giuridica. In tale fattispecie rimane del tutto indifferente anche l'esistenza di un eventuale vantaggio che l'ente può aver tratto dal reato. E ciò in deroga alla generale statuizione del medesimo art. 5, comma 1.” Si vedano altresì De Simone, *op. cit.*, 101 e Ferrua, *Il processo penale contro gli enti: incoerenza e anomalie nelle regole di accertamento*, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, AA.VV., a cura di Garuti, *cit.*, 231. La Circolare Assonime *La responsabilità amministrativa degli enti*, *cit.*, 5, afferma quanto segue: “La formulazione del citato comma 1 dell'art. 5 (presenza della preposizione disgiuntiva “o”) sembra dunque consentire di ritenere gli enti responsabili vuoi quando, pur avendo agito a tal fine, non si sia recato un beneficio all'ente, vuoi quando, pur non avendo agito a tal fine, si rechi un beneficio all'ente. La legge aggiunge tuttavia che l'“ente non risponde se le persone (...) hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi” (art. 5, comma 2). Le due disposizioni non sono di facile coordinamento. La Relazione illustrativa sembra chiarire che l'ente che trae un “vantaggio” da un reato che però non sia stato commesso per perseguire l'interesse dell'ente stesso, non potrebbe essere sanzionato secondo le regole proprie del d.lgs. n. 231. L'esclusività dell'interesse in capo al soggetto che ha compiuto il reato renderebbe, di fatto, irrilevante, ai fini dell'applicazione della sanzione, l'eventuale vantaggio ottenuto di riflesso dall'ente. L'ente è dunque responsabile: a) quando coloro che hanno commesso il reato hanno agito per favorire l'ente stesso, anche se dalla condotta criminosa l'ente non ha ricavato alcun vantaggio; b) quando ha comunque ricevuto un vantaggio dalla commissione del reato, a meno che non si riesca a dimostrare che coloro che hanno agito erano mossi dall'esclusivo interesse personale (o di terzi).”

⁹ Si tratta dei reati seguenti: malversazione a danno dello Stato o dell'Unione europea (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), truffa aggravata a danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318, 319 e 319-bis c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), concussione (art. 317 c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.); concussione, induzione indebita a

dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e degli Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.).

¹⁰ L'art. 24-*bis* è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48. Si tratta dei delitti di falsità riguardanti documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.), accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.), detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematica (art. 615-*quater* c.p.), diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.), intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.), installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematica (art. 635-*quater* c.p.), danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies*) e frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).

¹¹ L'art. 24-*ter* è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 2, comma 29, della legge 15 luglio 2009, n. 94. Si tratta dei seguenti reati: associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.); alla tratta di persone (art. 601 c.p.), all'acquisto e alienazione di schiavi (602 c.p.) e all'immigrazione clandestina (art. 12, comma 3-*bis* d.lgs. n. 286/1998), richiamati dall'art. 416, comma 6, c.p.; associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.); scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.); sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. (si tratta di tutti quei delitti commessi avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva); delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416-*bis*; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.P.R. n. 309/1990); associazione per delinquere, fuori dai casi previsti dal comma 6 del medesimo articolo (art. 416 c.p.); delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (delitti richiamati dall'art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.).

¹² L'art. 25-*bis* è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 6 del D.L. 350/2001, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 409/2001. Si tratta dei reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.), alterazione di monete (art. 454 c.p.), spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.), falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.), contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.), fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.), uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

Il novero dei reati presupposto è stato successivamente ampliato dall'art. 15, comma 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il quale ha reso rilevanti ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa dell'ente le fattispecie di cui agli artt. 473 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali) e 474 c.p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi).

¹³ L'art. 25-*bis*.1 è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 15, comma 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Si tratta dei seguenti reati: turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.); illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.); frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.); frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.); vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.); vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.); fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.); contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

¹⁴ L'art. 25-*ter* è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 3 del d.lgs. 61/2002. Si tratta dei reati di false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (artt. 2621 e 2622 c.c.), impedito controllo (art. 2625, 2° comma, c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-*bis* c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.), corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), illecita influenza

sull'assemblea (art. 2636 c.c.), aggio (art. 2637 c.c.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Si precisa che l'art 25-ter del d.lgs. 231/2001 non è stato modificato nonostante le previsioni introdotte dal d.lgs. 39/2010 che all'art. 37 abroga l'illecito penale di "falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione" previsto dall'art. 2624 c.c.. Sul punto si osserva che la Sezione V della Corte di Cassazione Penale con ordinanza di rimessione dell'8 marzo 2011, n. 9027 rimetteva alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: "se permanga la responsabilità da reato dell'ente in riferimento ai fatti criminosi di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione dopo la formale abrogazione dell'art. 2624, secondo comma, cod. civ., il cui contenuto di incriminazione è stato riscritto da altra disposizione del decreto legislativo di abrogazione". Le Sezioni Unite si sono espresse con sentenza n. 34476 del 22 settembre 2011 con la quale hanno stabilito che il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, individuando nella persona fisica del revisore (che appone la firma in calce alla relazione) il soggetto attivo del reato, si discosta dai canoni tipici dell'art. 25-ter, d.lgs. 231/2001; pertanto, il principio di diritto formulato è il seguente: "il d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, nell'abrogare e riformulare il contenuto precettivo dell'art. 174-bis T.U.F. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione), non ha influenzato in alcun modo la disciplina propria della responsabilità amministrativa da reato dettata dall'art. 25-ter d.lgs. n. 231 del 2001, poiché le relative fattispecie non sono richiamate da questo testo normativo e non possono conseguentemente costituire fondamento di siffatta responsabilità". In altre parole secondo la Corte "Il delitto di falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione, già previsto dall'abrogato art. 174 bis d.lg. n. 58 del 1998 ed ora configurato dall'art. 27 d.lg. n. 39 del 2010, non è richiamato nei cataloghi dei reati presupposto della responsabilità da reato degli enti che non menzionano le surrichiamate disposizioni e conseguentemente non può costituire il fondamento della suddetta responsabilità. (In motivazione la Corte ha altresì precisato che anche l'analoga fattispecie prevista dall'art. 2624 c.c., norma già inserita nei suddetti cataloghi, non può essere più considerata fonte della menzionata responsabilità atteso che il d.lg. n. 39 del 2010 ha provveduto ad abrogare anche il citato articolo).".

¹⁵ L'art 25-quater è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n. 7. Si tratta dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali", nonché dei delitti, diversi da quelli sopra indicati, "che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999". Tale Convenzione, punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisce o raccoglie fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere: (i) atti diretti a causare la morte - o gravi lesioni - di civili, quando l'azione sia finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale; (ii) atti costituenti reato ai sensi delle convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione, tutela del materiale nucleare, protezione di agenti diplomatici, repressione di attentati mediante uso di esplosivi. La categoria dei "delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali" è menzionata dal Legislatore in modo generico, senza indicare le norme specifiche la cui violazione comporterebbe l'applicazione del presente articolo. Si possono, in ogni caso, individuare quali principali reati presupposti l'art. 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) il quale punisce chi promuove, costituisce organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti violenti con finalità terroristiche od eversive, e l'art. 270-ter c.p. (Assistenza agli associati) il quale punisce chi dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni con finalità terroristiche od eversive.

¹⁶ L'art. 25-quater.1 è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7. Si tratta dei delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

¹⁷ L'art. 25-quinquies è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 e successivamente modificato dall'art. 10 della legge 6 febbraio 2006, n. 38. Si tratta dei reati di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.), pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.).

¹⁸ L'art. 25-sexies è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004). Si tratta dei reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 58/1998) e di manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/1998).

¹⁹ La definizione di "reato transnazionale" è contenuta nell'art. 3 della medesima legge 146/2006, laddove si specifica che si considera tale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora

sia coinvolto un gruppo criminale organizzato”, con l’ulteriore condizione che sussista almeno uno dei seguenti requisiti: “*sia commesso in più di uno Stato*” ovvero “*sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato*” ovvero “*sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato*” ovvero “*sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato*” [art. 3, lett. a), b), c) e d)].

I reati transnazionali in relazione ai quali l’art. 10 della legge 146/2006 prevede la responsabilità amministrativa degli enti, sono i seguenti: reati associativi di cui agli artt. 416 c.p. (“associazione per delinquere”) e 416-bis c.p. (“associazioni di tipo mafioso anche straniere”), all’art. 291-*quater* del d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43 (“associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri”) e all’art. 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 (“associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”); reati concernenti il “traffico di migranti” di cui all’art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286; reati concernenti l’“intralcio alla giustizia” di cui agli artt. 377-bis c.p. (“induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”) e 378 c.p. (“favoreggiamento personale”).

È da notare che, in questo caso, l’ampliamento dei reati che comportano la responsabilità dell’ente non è stato operato – come in precedenza – con l’inserimento di ulteriori disposizioni nel corpo del d.lgs. 231/2001, bensì mediante un’autonoma previsione contenuta nel suddetto art. 10 della legge 146/2006, il quale stabilisce le specifiche sanzioni amministrative applicabili ai reati sopra elencati, disponendo – in via di richiamo – nell’ultimo comma che “*agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*”.

²⁰ L’art. 25-*septies* è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall’art. 9 della legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente modificato dall’art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Si tratta dei delitti di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, terzo comma, c.p.), commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

²¹ L’art. 25-*octies* è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall’art. 63 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231. Si tratta dei delitti di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

²² L’art. 25-*novies* è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall’art. 15, comma 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Si tratta di alcuni reati contro la proprietà industriale previsti all’art. 171, comma 1, lett. a-*bis*), all’art. 171, comma 3, all’art. 171-bis, all’art. 171-ter, all’art. 171-*septies* e all’art. 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

²³ L’art. 25-*decies* è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall’art. 4 della legge 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall’art. 2, comma 1, d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, e recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*”, la quale ha reso rilevante ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa dell’ente la fattispecie di cui all’art. 377-bis c.p. a prescindere dal carattere transnazionale della condotta.

²⁴ L’art. 25-*undecies* è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall’art. 2, comma 2, d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121. Il medesimo d.lgs. 121/2011 ha previsto anche l’introduzione di due nuove fattispecie di reato nel codice penale (i.e. art. 727-bis, Tutela delle specie animali o vegetali protette; art. 733-bis, Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto). Oltre ai due nuovi articoli del codice penale, l’art. 25-*undecies*, d.lgs. 231/2001 prevede quali nuove condotte presupposto della responsabilità degli enti altri reati in materia ambientale già disciplinati dalla normativa italiana e segnatamente: (i) dal d.lgs. 152/2006 (il cd. “Codice dell’Ambiente”), quali l’effettuazione di scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; la raccolta, trasporto, smaltimento, commercio di rifiuti in mancanza di autorizzazione; l’inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia; la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari; il traffico illecito dei rifiuti; le attività organizzate (trasporto, esportazione, importazione) per il traffico illecito di rifiuti; la falsa indicazione delle caratteristiche dei rifiuti nei certificati e l’utilizzo degli stessi; il superamento dei valori limite di emissione; (ii) dalla Legge n. 150/1992 (in tema di commercio di specie animali e vegetali in via di estinzione), (iii) dalla Legge n. 549/1993 (avente ad oggetto misure di tutela dell’ozono stratosferico e dell’ambiente) e (iv) dal d.lgs. n. 202/2007 (concernente l’inquinamento provocato da navi ed in particolare dal versamento colposo o doloso in mare di sostanze nocive).

²⁵ L’art. 25-*duodecies* è stato introdotto nel d.lgs. 231/2001 dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109. Si tratta del delitto di cui all’art. 22, comma 12-bis, del d.lgs. 286/1998.

²⁶ Art. 187-*quinquies* del d.lgs. 58/1998: “Responsabilità dell’ente – [1] *L’ente è responsabile del pagamento di una somma pari all’importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel*

suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). [2] Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto. [3] L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi. [4] In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.” Per un commento a tale disposizione si veda Bartolomucci, *Market abuse e «le» responsabilità amministrative degli emittenti*, in *Le Società*, 2005, 919.

²⁷ Un significativo precedente giurisprudenziale in tema di sanzioni interdittive è costituito dalla decisione sul caso Siemens-Enelpower. Il Giudice per le Indagini Preliminari di Milano, Guido Salvini, ha applicato per la prima volta in via cautelare – in data 27 aprile 2004 – la misura dell'interdizione dai rapporti con la Pubblica Amministrazione a carico di Siemens Ag, nell'ambito dell'inchiesta Enelpower, per la durata di un anno. Successivamente, in data 5 maggio 2004, ha disposto l'integrazione dell'originario provvedimento restringendone l'applicazione allo specifico ramo d'azienda nell'ambito del quale sarebbe avvenuta la presunta corruzione messa in atto da *manager* di Siemens nei confronti di due amministratori di Enelpower. In altre parole, l'interdizione nei confronti di Siemens Ag alla partecipazione agli appalti pubblici è stata circoscritta al solo ramo d'azienda della divisione Power Generation (una delle 14 divisioni del gruppo tedesco), che si occupa della produzione di energia elettrica mediante turbogas. Rimangono estranee al divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione tutte le società del gruppo Siemens in Italia, che potranno pertanto continuare a svolgere le proprie attività anche nell'ambito di appalti pubblici.

Il provvedimento integrativo del GIP di Milano nella vicenda Siemens-Enelpower appare riconducibile al citato art. 14, comma 1, del d.lgs. 231/2001, ai sensi del quale “*Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente*”. Si ricorda, altresì, che il secondo comma della medesima disposizione prevede che “*Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni*.” Inoltre, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 231/2001 “*Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata*”.

La stessa relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 precisa che la sanzione interdittiva non deve ispirarsi a un criterio applicativo generalizzato e indiscriminato: “*Le sanzioni, per quanto possibile, devono colpire il ramo di attività in cui si è sprigionato l'illecito in omaggio a un principio di economicità e proporzionalità. La necessità di questa selezione – conviene ripeterlo – deriva proprio dalla estrema frammentazione dei comparti produttivi che oggi segna la vita delle imprese*”.

Altro significativo precedente giurisprudenziale è costituito dalla sentenza dibattimentale emessa dal Tribunale di Milano in data 20 marzo 2007, sul caso My Chef S.r.l. Il Tribunale di Milano, accertata la responsabilità della My Chef S.r.l. per l'illecito amministrativo previsto dagli artt. 5 e ss. del d.lgs. 231/2001 in relazione al reato di corruzione commesso dai soggetti apicali appartenenti alla stessa, ha inflitto alla società, oltre alla sanzione pecuniaria e alla confisca del profitto del reato, la sanzione interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per un anno, prevedendo altresì, quale pena accessoria, la pubblicazione della sentenza per estratto sul quotidiano il “Sole 24Ore”.

Rilevante è altresì la sentenza del GUP di Milano del 17 novembre 2009 che ha assolto la società Impregilo dal reato di agiotaggio perché ha ritenuto che i comportamenti illeciti oggetto di imputazione non erano frutto di un errato modello organizzativo, ma erano da addebitare al comportamento dei vertici della società che risultano in contrasto con le regole interne del modello organizzativo regolarmente adottato. La società è stata quindi dichiarata non punibile ex art. 6 d.lgs. 231/2001.

Segnaliamo infine la Sentenza n° 20560 del 25 gennaio 2010 della Cassazione Sezione Penale, in tema di responsabilità da reato degli enti, ha stabilito che il giudice, quando dispone una misura cautelare interdittiva o procede alla nomina del commissario giudiziale, deve limitare, ove possibile, l'efficacia del provvedimento alla specifica attività (il ramo d'azienda a cui il commissario giudiziale è preposto) della persona giuridica alla quale si riferisce l'illecito. In motivazione la Corte ha chiarito che il principio rimane valido anche nel caso in cui l'ente svolga una sola attività, ma la misura possa essere limitata ad una parte della stessa. Per queste ragioni, la Cassazione ha annullato l'ordinanza con rinvio al Tribunale per un nuovo esame.

²⁸ Sulla nozione di profitto del reato si riportano le seguenti sentenze della Corte di Cassazione. *“Il profitto del reato si identifica con il “complesso dei vantaggi economici tratti dall’illecito e a questo strettamente pertinenti”, escludendo l’utilizzazione di parametri valutativi di tipo aziendalistico e superando la dicotomia tra profitto netto e profitto lordo”*, Cass. Pen., Sez. VI, sent. 35748 del 17 giugno 2010, *Diritto e pratica delle società*, n. 5-2011, p. 68 e ss; *“Deve intendersi per profitto del reato di cui agli art. 19 e 53 d.lg. n. 231/01 il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, che va determinato tenendo conto dell’utilità eventualmente conseguita in concreto dal danneggiato”* in applicazione di questo principio, la Corte con sent. 26 giugno 2008 n. 42300, in presenza di un contratto stipulato con la P.A. ad esecuzione pluriennale avente causa illegittima per essere stato il processo di formazione della volontà contrattuale della P.A. distorto e inquinato da una vicenda di corruzione propria antecedente, ha escluso che il profitto del reato confiscabile potesse essere pari all’importo dell’intero appalto concesso all’azienda dalla P.A.. Infatti, il profitto che l’ente societario o collettivo consegue dall’appalto criminosamente ottenuto da suoi esponenti apicali non può globalmente omologarsi all’intero valore del rapporto sinallagmatico (a prestazioni corrispettive) in tal modo instaurato con l’amministrazione. Quando c’è stata un’effettiva erogazione di servizi in favore dell’amministrazione le corrispondenti prestazioni non possono automaticamente essere considerate inquinate dall’illiceità originaria in base a un meccanismo traslativo. Né si può includere nel profitto del reato qualsiasi ricavo ottenuto in base al contratto. Il profitto confiscabile, dunque, va quantificato soltanto in ciò che risulta direttamente derivato dall’illecito penale da cui è scaturito il conseguimento dell’appalto.

²⁹ *“In tema di responsabilità da reato degli enti, il sequestro preventivo funzionale alla confisca può essere disposto sui crediti vantati dalla persona giuridica soltanto quando questi costituiscano effettivamente il profitto del reato presupposto e siano certi, liquidi ed esigibili. La confisca, inoltre, deve essere disposta soltanto per quella parte del profitto del reato presupposto che non possa essere restituita al danneggiato, limite operante anche nella fase cautelare ai fini della determinazione dell’oggetto del sequestro preventivo adottato in vista dell’applicazione della suddetta sanzione”*, Cass. Pen., Sez. VI, sent. 35748 del 17 giugno 2010, *Diritto e pratica delle società*, n. 5-2011, p. 68 e ss. Sempre in tema di sequestro preventivo si è espressa la Cass. Pen., Sez. VI, sent. 16526 del 21 gennaio 2010, stabilendo in questo caso la sua non ammissibilità limitatamente a quei *“beni dell’ente che, corrispondenti al profitto del reato presupposto, siano oggetto di una possibile pretesa restitutoria del danneggiato dal reato presupposto stesso”*. Nella specie la Corte ha escluso che una pretesa di tal genere sussista con riguardo alle somme di danaro risparmiate dall’ente grazie all’illecita espropriazione di alcuni terreni di proprietà del danneggiato, al quale deve essere riconosciuto soltanto il diritto al risarcimento dei danni subiti per effetto del reato.

³⁰ Art. 13, comma 1, lettere a) e b) d.lgs. 231/2001. A tale proposito, si veda anche l’art. 20 d.lgs. 231/2001, ai sensi del quale *“Si ha reiterazione quando l’ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.”*

³¹ Si veda, a tale proposito, l’art. 16 d.lgs. 231/2001, secondo cui: *“1. Può essere disposta l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività se l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall’esercizio dell’attività. 2. Il giudice può applicare all’ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. 3. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività e non si applicano le disposizioni previste dall’articolo 17”*.

³² Si veda l’art. 15 del d.lgs. 231/2001: *“Commissario giudiziale – Se sussistono i presupposti per l’applicazione di una sanzione interdittiva che determina l’interruzione dell’attività dell’ente, il giudice, in luogo dell’applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell’attività dell’ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l’ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l’interruzione dell’attività dell’ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull’occupazione. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell’attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l’illecito da parte dell’ente. Nell’ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell’attività viene confiscato. La prosecuzione dell’attività da parte del commissario non può essere disposta quando l’interruzione dell’attività consegue all’applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva”*.

³³ Secondo l'art. 56, comma 1, del c.p. risponde di delitto tentato "Chi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto...se l'azione non si compie o l'evento non si verifica".

³⁴ A tale proposito si veda Forlenza, *Disciplina speciale per i reati contro la P.A.*, in *Guida al Diritto*, 2001, n. 26, 78.

³⁵ Tale disposizione "prevede una riduzione della pena nel caso in cui il colpevole volontariamente impedisca l'evento del reato. A differenza dell'istituto penalistico, il recesso attivo dell'ente non comporta una mera attenuazione del regime sanzionatorio, bensì costituisce una vera e propria causa di esclusione della responsabilità"; così Gennai-Traversi, *op. cit.*, 157.

³⁶ Gennai-Traversi, *op. cit.*, 164: "ciò in deroga alla disciplina generale secondo la quale delle obbligazioni sociali rispondono anche i soci illimitatamente responsabili (artt. 2267, 2304 e 2318 cod. civ.), così come gli associati per le obbligazioni dell'associazione (art. 38 cod. civ.)".

³⁷ Art. 8 del d.lgs. 231/2001: "Autonomia della responsabilità dell'ente - 1. la responsabilità dell'ente sussiste anche quando: a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile; b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia. 2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione. 3. L'ente può rinunciare all'amnistia."

³⁸ Così Roberti, *La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni prive di personalità giuridica e le vicende modificative*, in *Nuove leggi civili commentate*, 2001, 1135.

³⁹ Tale previsione appare parzialmente in linea con quanto disposto dall'art. 2504-*decies*, comma 2, c.c., ai sensi del quale "Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico." Il d.lgs. 6/2003 ha trasferito tale previsione nell'art. 2506-*quater* c.c., modificandola come segue: "Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico". Secondo Gennai-Traversi, *op. cit.*, 175: "Per quanto riguarda invece la scissione totale, dall'enunciato dell'art. 30, comma 2, si evince - pur in mancanza di una previsione espressa - che la responsabilità amministrativa per gli illeciti dipendenti da reati commessi anteriormente alla scissione è riferibile non già alla società scissa, ma esclusivamente alle società beneficiarie della scissione stessa, in quanto sono i soggetti normativamente indicati quali obbligati, in solido tra loro, al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso. Il che è peraltro consequenziale al fatto che, una volta intervenuta la scissione totale, la società originaria normalmente si estingue e, in ogni caso, rimane priva del suo patrimonio".

⁴⁰ Art. 11 del d.lgs. 231/2001: "Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria - 1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. 2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.(...)".

⁴¹ Art. 32 d.lgs. 231/2001: "Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione - 1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data. 2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione. 3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso". La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 chiarisce che "La reiterazione, in tal caso, non opera peraltro automaticamente, ma forma oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice, in rapporto alle concrete circostanze. Nei confronti degli enti beneficiari della scissione, essa può essere inoltre ravvisata solo quando si tratti di ente cui è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il precedente reato".

⁴² Art. 33 del d.lgs. 231/2001: "Cessione di azienda. - 1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. 2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda". Sul punto la Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 chiarisce: "Si intende come anche tali operazioni siano suscettive di prestarsi a manovre elusive della responsabilità: e, pur tuttavia, maggiormente pregnanti risultano, rispetto ad esse, le contrapposte esigenze di tutela dell'affidamento e della

sicurezza del traffico giuridico, essendosi al cospetto di ipotesi di successione a titolo particolare che lasciano inalterata l'identità (e la responsabilità) del cedente o del conferente”.

⁴³ Art. 2560 c.c.: “Debiti relativi all’azienda ceduta – L’alienante non è liberato dai debiti, inerenti l’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”.

⁴⁴ In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione Penale, sez. VI, con sentenza 11 giugno 2008, n. 30001: “Nel caso di cessione dell’azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato al pagamento della sola sanzione pecuniaria, con esclusione dell’applicabilità di ogni altra sanzione; pertanto, non si può procedere al sequestro preventivo di beni immobili nei confronti dell’azienda cessionaria per reati commessi dagli amministratori della società cedente”. In dottrina si rileva che, secondo Roberti, *op. cit.*, 1141, la cessione d’azienda porterebbe a escludere le sanzioni interdittive. Più in generale, sul tema delle responsabilità amministrativa in relazione alle vicende modificative degli enti, si vedano, fra gli altri, Castellini, *Per trasformazioni e fusioni si segue il Codice Civile*, in *Guida al Diritto*, 2001, n. 26, 80, Roberti, *op. cit.*, 1127 ss.; De Marzo, *Il d.lgs. n. 231/2001: responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell’ente*, in *Corriere Giuridico*, 2001, n. 11, 1527 ss.; Busson, *Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell’ente*, in AA.VV., *Responsabilità degli enti*, cit. a cura di Garuti, 183 ss.; Iannacci, *Operazioni straordinarie – Le vicende modificative dell’ente e la responsabilità amministrativa*, in *Diritto e Pratica delle Società*, 2002, n. 3, 12 ss.; Apice, *Responsabilità amministrativa degli enti: profili civilistici*, in *Diritto e Pratica delle Società*, 2002, n. 3, 8 ss.; De Angelis, *Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell’ente (trasformazione, fusione, scissione, cessione d’azienda)*, in *Le Società*, 2001, n. 11, 1326 ss.; Napoleoni, *Le vicende modificative dell’ente*, in *Responsabilità degli enti per i reati commessi nel loro interesse*, supplemento al n. 6/03 *Cassazione penale*, 99 ss.

⁴⁵ L’art. 4 del d.lgs. 231/2001 prevede quanto segue: “1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all’estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l’ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest’ultimo.”

⁴⁶ Sul tema la Sezione VI della Cassazione Penale, con la sentenza n. 42701 del 30 settembre 2010 si è pronunciata nel senso della applicabilità di misure interdittive in via cautelare anche qualora il reato presupposto sia quello di corruzione internazionale di cui all’art. 322-bis cod. pen., pur dovendosi verificare in concreto l’effettiva possibilità di applicare tali misure senza che ciò comporti, seppure solo nella fase esecutiva, il coinvolgimento degli organismi di uno Stato estero [caso *Eni – Saipem/Nigerian National Petroleum Corporation*].

⁴⁷ Art. 7 c.p.: “Reati commessi all’estero - E’ punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: 1) delitti contro la personalità dello Stato italiano; 2) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto; 3) delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano; 4) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni; 5) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l’applicabilità della legge penale italiana”. Art. 8 c.p.: “Delitto politico commesso all’estero - Il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel numero 1 dell’articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia. Se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa, occorre, oltre tale richiesta, anche la querela. Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E’ altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.” Art. 9 c.p.: “Delitto comune del cittadino all’estero - Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia ovvero a istanza o a querela della persona offesa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che l’extradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto.” Art. 10 c.p.: “Delitto comune dello straniero all’estero - Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l’ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio

dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa. Se il delitto è commesso a danno delle Comunità europee di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della giustizia, sempre che: 1) si trovi nel territorio dello Stato; 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo ovvero della reclusione non inferiore nel minimo di tre anni; 3) l'estradizione di lui non sia stata concessuta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.”

⁴⁸ Così De Simone, *op. cit.*, 96 ss., il quale fornisce ulteriori ragguagli sulle fattispecie di reato.

⁴⁹ Così, testualmente, si esprime la Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001.

⁵⁰ Art. 38, comma 2, d.lgs. 231/2001: “Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando: a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale [sospensione del procedimento per l'incapacità dell'imputato, n.d.r.]; b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale [applicazione della pena su richiesta, n.d.r.], ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna; c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.” Per completezza, si richiama inoltre l'art. 37 del d.lgs. 231/2001, ai sensi del quale “Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità” (vale a dire quelle previste dal Titolo III del Libro V c.p.p.: querela, istanza di procedimento, richiesta di procedimento o autorizzazione a procedere, di cui, rispettivamente, agli artt. 336, 341, 342, 343 c.p.p.).

⁵¹ “La ratio della previsione che esclude la possibilità che il rappresentante dell'ente sia la stessa persona imputata del reato appare evidente: posto che al primo soggetto spetta il compito di assicurare all'ente le prerogative difensive nel procedimento relativo all'illecito, la potenziale conflittualità tra gli interessi delle due figure potrebbe rendere inconciliabili le linee di difesa. Se così è, non pare dubbio che il medesimo divieto debba operare anche quando il legale rappresentante dell'ente sia imputato di un reato connesso o collegato a quello dal quale dipende l'illecito amministrativo”; così Ceresa- Gastaldo, *Il “processo alle società” nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, Torino, 24.

⁵² “Ove il rappresentante legale dell'ente sia altresì imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo, la partecipazione al procedimento penale dell'ente stesso dovrà necessariamente avvenire mediante la nomina di un diverso rappresentante legale per il processo” (Garuti, in AA.VV., *Responsabilità degli enti, cit.*, 282 s.).

⁵³ Si richiamano quali precedenti giurisprudenziali in cui la pronuncia ha riconosciuto il valore esimente del modello organizzativo la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Milano del 17 novembre 2009 (caso Impregilo S.p.a.) e la sentenza n. 1188/11 del G.i.p. del Tribunale di Cagliari del 4 luglio 2011 (caso Saras S.p.a.). Con particolare riferimento alla sentenza da ultimo citata, il Giudice ha ritenuto che l'interesse della società (i.e. il contenimento dei costi della sicurezza) indicato nell'imputazione non fosse correlabile al reato e, dunque, non consentisse di ascrivere l'illecito a carico della società. A tal proposito, si riporta il passaggio conclusivo della decisione sul punto “Per completezza – per quanto ciò vada oltre le valutazioni imposte dal principio di correlazione tra l'accusa e il fatto – si deve comunque rilevare che le condotte colpose ritenute sussistenti non sono riconducibili ad una scelta di carattere economico della società, quanto piuttosto a carenze nell'impostazione di alcuni profili di un sistema di gestione della sicurezza complessivamente adeguato e non certo impostato in un'ottica di risparmio. Pertanto, ai sensi dell'art. 66 D.Lgs. 231/2001, la responsabilità dell'ente deve essere esclusa con l'unica formula prevista dal legislatore, cioè quella dell'insussistenza del fatto”.

⁵⁴ La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 si esprime, a tale proposito, in questi termini: “Ai fini della responsabilità dell'ente occorrerà, dunque, non soltanto che il reato sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo (le condizioni alle quali ciò si verifica, come si è visto, sono disciplinate dall'articolo 5); di più, il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quanto meno derivare da una colpa di organizzazione”. E ancora: “si parte dalla presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso da un vertice, il requisito “soggettivo” di responsabilità dell'ente [ossia la c.d. “colpa organizzativa” dell'ente] sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente; ove ciò non accada, dovrà essere la società a dimostrare la sua estraneità, e ciò potrà fare soltanto provando la sussistenza di una serie di requisiti tra loro concorrenti.”

⁵⁵ Art. 7, comma 1, del d.lgs. 231/2001: “Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente – Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”.

⁵⁶ Si veda l'art. 6, comma 2, del d.lgs. 231/2001.

⁵⁷ Per “organismi paritetici” si deve far riferimento alla definizione contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. ee) del d.lgs. 81/2008, secondo la quale si tratta di “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo

di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento”.

⁵⁸ Paliero, *La responsabilità della persona giuridica per i reati commessi dai soggetti in posizione apicale*, Relazione tenuta al convegno Paradigma, Milano, 2002, p. 12 del dattiloscritto. Rordorf, *La normativa sui modelli di organizzazione dell'ente*, in *Responsabilità degli enti*, cit., supplemento al n. 6/03 Cassazione penale, 88 s.; Vignoli, *Il giudizio di idoneità del modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001: criteri di accertamento e garanzie*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, I, 2009, 11.

⁵⁹ In tal senso, Amato, nel commento all'ordinanza 4-14 aprile 2003 del GIP di Roma, in *Guida al diritto n. 31 del 9 agosto 2003*.

⁶⁰ La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 afferma, a tale proposito: “L'ente (...) dovrà inoltre vigilare sulla effettiva operatività dei modelli, e quindi sulla osservanza degli stessi: a tal fine, per garantire la massima effettività del sistema, è disposto che la società si avvalga di una struttura che deve essere costituita al suo interno (onde evitare facili manovre volte a precostituire una patente di legittimità all'operato della società attraverso il ricorso ad organismi compiacenti, e soprattutto per fondare una vera e propria colpa dell'ente), dotata di poteri autonomi e specificamente preposta a questi compiti (...) di particolare importanza è la previsione di un onere di informazione nei confronti del citato organo interno di controllo, funzionale a garantire la sua stessa capacità operativa (...)”.

⁶¹ Iannini, *Le misure organizzative di prevenzione*, in atti del convegno *Codici di comportamento aziendali tra diritto pubblico e privato*, Milano, 16 giugno 2003, 4 ss.

⁶² “Occorre anche il possesso di tecniche specialistiche finalizzate all'attività ispettiva, consulenziale, di analisi dei sistemi di controllo.”. Confindustria, *Linee guida*, cit., nella versione aggiornata al 31 marzo 2014, 65.

⁶³ “Allo scopo di assicurare l'effettiva sussistenza dei requisiti descritti, sia nel caso di un Organismo di vigilanza composto da una o più risorse interne che nell'ipotesi in cui esso sia composto anche da figure esterne, sarà opportuno che i membri possiedano i requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito, come onorabilità, assenza di conflitti di interessi e relazioni di parentela con il vertice. Tali requisiti andranno specificati nel Modello organizzativo. I requisiti di autonomia, onorabilità e indipendenza potranno anche essere definiti per rinvio a quanto previsto per altri settori della normativa societaria. Ciò vale, in particolare, quando si opti per una composizione plurisoggettiva dell'Organismo di vigilanza e in esso vengano a concentrarsi tutte le diverse competenze professionali che concorrono al controllo della gestione sociale nel tradizionale modello di governo societario (per esempio, un componente del Collegio Sindacale o il preposto al controllo interno). In questi casi, l'esistenza dei requisiti richiamati può risultare già assicurata, anche in assenza di ulteriori indicazioni, dalle caratteristiche personali e professionali richieste dall'ordinamento per i sindaci e per il preposto ai controlli interni.”. Confindustria, *Linee guida*, cit., nella versione aggiornata al 31 marzo 2014, 58.

⁶⁴ “Questa impostazione consente di coniugare il principio di responsabilità, che la legge riserva all'organismo riferibile all'ente, con le specifiche professionalità dei consulenti esterni, rendendo così più efficace e penetrante l'attività dell'organismo.”. Così, con riferimento alla possibilità dell'istituzione di un organismo di vigilanza *ad hoc* (possibilità alternativa all'attribuzione del ruolo di organismo di vigilanza al Comitato per il controllo interno o alla funzione di *internal auditing*), Confindustria, *Linee guida*, cit., nella versione aggiornata al 31 marzo 2014, 68.

⁶⁵ Tali norme stabiliscono, rispettivamente: “[1] Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. [2] Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende” (art. 2104 c.c.) e “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.” (art. 2105 c.c.).

⁶⁶ “la regolamentazione delle modalità di adempimento all'obbligo di informazione non intende incentivare il fenomeno del riporto di rumor interni (whistleblowing), ma piuttosto realizzare quel sistema di reporting di fatti e/o comportamenti reali che non segue la linea gerarchica e che consente al personale di riferire casi di violazione di norme all'interno dell'ente, senza timore di ritorsioni. In questo senso, l'Organismo di vigilanza assume anche le caratteristiche dell'*Ethic Officer*, privo però dei poteri disciplinari che sarà opportuno allocare in un apposito comitato ovvero, nei casi più delicati, in capo al Consiglio di Amministrazione”. Confindustria, *Linee guida*, cit., nella versione aggiornata al 31 marzo 2014, 70.

⁶⁷ “La decisione di applicare una sanzione, soprattutto se espulsiva, senza attendere il giudizio penale, comporta un rigoroso accertamento dei fatti, ferma restando la possibilità di ricorrere all'istituto della sospensione cautelare quando tale accertamento sia particolarmente complesso”. Confindustria, *Linee guida*, cit., nella versione aggiornata al 31 marzo 2014, 50.

⁶⁸ Ciò nel rispetto dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, secondo cui *“Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazioni alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti”*. Secondo la dottrina e la giurisprudenza, dal citato art. 7 dello Statuto dei Lavoratori si evince che il legittimo esercizio del potere disciplinare non può prescindere dalla previa predisposizione del codice disciplinare e della sua pubblicazione. L'onere di pubblicità del codice, a mezzo di affissione, è considerato quale unica valida forma per portare a conoscenza le regole disciplinari.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza 5 febbraio 1988, n. 1208, nel comporre il contrasto sorto in materia, hanno affermato la indefettibilità dell'onere di affissione e l'esclusione di diverse forme di comunicazione ai singoli lavoratori. Pertanto, l'affissione costituisce l'unico ed esclusivo strumento idoneo ai fini del legittimo esercizio del potere disciplinare e non può essere sostituito, ad esempio, dalla consegna materiale e individuale della normativa disciplinare. Ne deriva che, ai fini dell'assolvimento dei requisiti cui il d.lgs. 231/2001 subordina l'esonero della società da responsabilità amministrativa, è necessario e sufficiente predisporre un documento contenente la normativa disciplinare, soggetto a pubblicità nella forma dell'affissione.